

**PRINCIPI DI RIFERIMENTO PER L'ADOZIONE
DEI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE
E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001**

INDICE

1. PREMESSA	4
1.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società ed associazioni	4
1.2 L'adozione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo quali esimenti della responsabilità amministrativa dell'Ente.	5
1.3 Le Linee Guida emanate dall'ABI	6
2. ADOZIONE DEI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO.....	8
2.1 Caratteristiche salienti del sistema dei controlli interni esistente e finalità perseguite nell'adozione dei Modelli.....	8
2.2 Elementi fondamentali dei Modelli	11
2.3 Modelli e Codice Etico	12
3. MAPPA DELLE ATTIVITA' AZIENDALI "SENSIBILI"	12
4. DEFINIZIONE DEI PROTOCOLLI	13
4.1 Rilevazione dei processi sensibili diretti e concorrenti.....	13
4.2 Formazione del personale	13
4.3 Informativa a collaboratori e professionisti esterni	14
5. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	14
5.1 Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi	14
5.2 Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali.....	15
5.3 Modalità di trasmissione e valutazione delle segnalazioni	15
6. LINEE GUIDA DEL SISTEMA DISCIPLINARE	16
6.1 Principi generali	16
6.2 Destinatari	16
6.3 Assenza di pregiudizialità tra il procedimento disciplinare e l'eventuale procedimento penale per il fatto di reato da cui può discendere la responsabilità amministrativa dell'impresa	17

6.4	Apparato sanzionatorio per i dirigenti e per i dipendenti	17
6.5	Misure nei confronti degli Amministratori	20
6.6	Misure nei confronti di collaboratori, consulenti ed altri soggetti terzi.....	20
7.	ORGANISMO DI VIGILANZA.....	21
7.1	Identificazione dell’Organismo di Vigilanza.....	21
7.2	Composizione dell’Organismo di Vigilanza: eleggibilità, decadenza, retribuzione	22
7.3	Funzioni e poteri dell’Organismo di Vigilanza	28
7.4	Modalità e periodicità di riporto agli Organi Societari.....	29
8.	APPROVAZIONE, MODIFICA, IMPLEMENTAZIONE E VERIFICA NEL CONTINUO DEL FUNZIONAMENTO DEI MODELLI.....	30
8.1	Approvazione e recepimento dei principi di riferimento dei Modelli	30
8.2	Modifiche ed integrazioni dei principi di riferimento dei Modelli	30
8.3	Implementazione dei Modelli e attuazione dei controlli sulle aree di attività “sensibili”	30
8.4	Verifiche periodiche sull’osservanza e sul funzionamento dei Modelli e dei comportamenti aziendali	31

Allegati:

- I. I reati e gli illeciti amministrativi ex D. Lgs. 231/2001 (e successive integrazioni e modifiche)
- II. Il concetto di Pubblico Ufficiale ed incaricato di Pubblico Servizio
- III. Codice Etico
- IV. Attività aziendali sensibili e relativi protocolli – *omissis* -
- V. Procedura per la ricezione, conservazione e trattamento delle segnalazioni per il Comitato Tecnico Audit in qualità di Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001 – *omissis* -

1. PREMESSA

1.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società ed associazioni

In attuazione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, in data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto legislativo n. 231 (di seguito denominato il "Decreto"), entrato in vigore il 4 luglio 2001, con il quale il Legislatore ha adeguato la normativa interna alle convenzioni internazionali in materia di responsabilità delle persone giuridiche, alle quali l'Italia aveva già da tempo aderito. In particolare, si tratta della Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, della Convenzione firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale siano coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e della Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il Decreto, recante "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*", ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico degli enti (da intendersi come società, associazioni, consorzi, ecc., di seguito denominati "Enti") per reati tassativamente elencati e commessi nel loro interesse o vantaggio: (i) da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi, ovvero (ii) da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla Vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Il catalogo degli 'illeciti presupposto' [la cui commissione impegna – a certe condizioni (si veda *infra*) – l'ente sul piano amministrativo] si è dilatato in tempi recenti con l'introduzione, nell'ambito degli illeciti presupposto, anche di alcune fattispecie di illecito amministrativo.

La responsabilità dell'Ente si aggiunge a quella (penale, civile e amministrativa) della persona fisica, che ha commesso materialmente il reato ed è autonoma rispetto ad essa, sussistendo ex art. 8 Decreto anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile oppure nel caso in cui il reato si estingua per una causa diversa dall'amnistia.

La previsione della responsabilità amministrativa di cui al Decreto coinvolge, nella repressione degli illeciti penali ivi espressamente previsti, gli Enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del reato o nel cui interesse siano stati compiuti i reati - o gli illeciti amministrativi - presupposto di cui al Decreto medesimo. Tra le sanzioni comminabili, quelle certamente più gravose per l'Ente sono rappresentate dalle misure interdittive, quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi. La suddetta responsabilità si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per la loro repressione non proceda lo Stato del luogo in cui siano stati commessi e l'ente abbia nel territorio dello Stato italiano la sede principale.

Si rinvia all'**Allegato I** per una descrizione di dettaglio dei reati elencati nel Decreto e nelle successive modificazioni e integrazioni.

1.2 L'adozione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo quali esimenti della responsabilità amministrativa dell'Ente.

Istituita la responsabilità amministrativa degli Enti, l'art. 6 del Decreto stabilisce che l'Ente non ne risponde nel caso in cui dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, "*modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi*".

La medesima norma prevede, inoltre, l'istituzione di un *organismo di controllo interno all'Ente* con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza dei predetti modelli, nonché di curarne l'aggiornamento.

Detti modelli di organizzazione, gestione e controllo (di seguito denominati anche "Modelli"), devono rispondere alle seguenti esigenze:

- √ individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- √ prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- √ individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- √ prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli;
- √ introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nei Modelli.

Ove il reato venga commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l'Ente non risponde se prova che: (i) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato,

prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; (ii) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo; (iii) i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i Modelli; (iv) non vi è stata omessa o insufficiente Vigilanza da parte dell'organismo di controllo in ordine ai Modelli.

Nel caso in cui, invece, il reato venga commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla Vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l'Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e Vigilanza. Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l'Ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato Modelli idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, secondo una valutazione che deve necessariamente essere *a priori*.

L'art. 6 del Decreto dispone, infine, che i modelli di organizzazione e di gestione possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia. Sotto questo profilo, la Banca ha redatto e aggiornato i principi di riferimento per l'adozione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ispirandosi anche alle Linee Guida redatte dall'ABI nel mese di maggio del 2002 e aggiornate nel mese di febbraio del 2004 di cui *infra*.

1.3 Le Linee Guida emanate dall'ABI

L'Associazione Bancaria Italiana (ABI), alla luce delle disposizioni contenute nel Decreto legislativo n. 231/2001, ha predisposto le "*Linee Guida dell'Associazione Bancaria Italiana per l'adozione di modelli organizzativi sulla responsabilità amministrativa delle banche*".

Il documento, espressamente riferito al settore bancario, è diviso in due parti: la prima, nella quale è fornito un sintetico quadro del sistema delineato dal Decreto; la seconda, nella quale sono proposte delle linee guida dalle quali le singole banche potranno trarre spunto per la predisposizione dei propri modelli organizzativi.

Con riferimento alle "esigenze" individuate dal legislatore in relazione ai Modelli, i punti fondamentali sviluppati dalle linee guida dell'ABI possono essere così brevemente riassunti:

- √ *mappatura delle attività o funzioni aziendali* nell'ambito delle quali possono essere commessi reati di cui al Decreto, al fine di commisurare presidi da adottare in relazione all'esistenza di rischi concreti. L'ABI distingue tra:
 - reati peculiari "*che possono presentare – nell'ambito bancario – rischi di verifica in ragione di specifiche attività della banca: in relazione ad essi si rende necessaria la verifica dei sistemi di*

controllo relativi alle specifiche aree di rischio al fine del loro adeguamento alle prescrizioni del decreto”;

- reati generali “*non connessi, se non in virtù di un rapporto occasionale, allo svolgimento dell’impresa bancaria e quindi non riconducibili a specifiche aree di attività: in relazione a tali ipotesi si ritengono sufficienti modelli organizzativi generali, che richiamano i principi di correttezza e probità nei comportamenti degli operatori bancari*”.

In particolare, ad avviso dell’ABI i settori dell’attività bancaria in cui più elevato e diffuso può essere il rischio di commissione dei reati *peculiari* riguardano:

- “*la gestione di fondi pubblici, sia sotto forma di captazione o erogazione di contributi, in qualsiasi modo denominati, destinati a pubbliche finalità, sia nello svolgimento di attività in regime di concessione (ad esempio, riscossione tributi);*
- *l’attività, prevalentemente “di sportello”, connessa alla messa in circolazione di valori”.*

L’ABI, inoltre, sottolinea la necessità che con riferimento alla prima tipologia di reati peculiari, “*un particolare richiamo debba essere contenuto nel modello con riferimento a quelle attività in cui l’operatore bancario si trovi ad operare quale incaricato di un pubblico servizio*”¹.

√ previsione di regole dirette a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’Ente in relazione ai reati da prevenire (*modalità di gestione del rischio*) ed individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati, ispirandosi ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- documentazione delle decisioni e dei controlli;
- richiamo al rispetto dei principi di correttezza e trasparenza e all’osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti nell’intraprendere e gestire i rapporti con la Pubblica Amministrazione in sede di stipulazione ed esecuzione di contratti, aggiudicazione e gestione di autorizzazioni, concessioni o appalti, attività ispettive, di controllo o nell’ambito di procedure giudiziarie;
- stigmatizzare il ruolo delle banche nella prevenzione e repressione dei reati di falso e a richiamare l’attenzione degli operatori sul puntuale rispetto delle procedure di controllo dei valori trattati, dei quali si deve imporre - in caso di accertata o sospetta falsità - l’immediato ritiro dalla circolazione;

¹ Si rimanda all’**Allegato II** per un approfondimento del concetto di pubblico ufficiale ed incaricato di pubblico servizio.

- definizione in procedure e pubblicizzazione all'interno dei poteri e delle responsabilità;
 - diffusione dei Modelli e costante e puntuale formazione del personale, che non dovrà poter addurre, a scusante della propria illecita condotta, l'ignoranza delle disposizioni che disciplinano le diverse attività;
- √ *obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;*
- √ *sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nei Modelli.*

Il mancato rispetto di punti specifici delle predette Linee Guida ABI non vale di per sé ad inficiare la validità dei Modelli. Infatti, i Modelli dell'Ente devono essere necessariamente redatti con specifico riferimento alla realtà concreta della banca e pertanto lo stesso può anche discostarsi dalle Linee Guida ABI, le quali, per loro natura, hanno carattere generale.

2. ADOZIONE DEI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

2.1 Caratteristiche salienti del sistema dei controlli interni esistente e finalità perseguite nell'adozione dei Modelli

Il modello organizzativo esistente e attuato dal Sanpaolo Imi S.p.A. (di seguito "Banca"), anche in conseguenza del recepimento e dell'adeguamento alle disposizioni emanate dall'Autorità di Vigilanza, è un sistema strutturato ed organico di procedure, regole comportamentali, disposizioni e strutture organizzative che pervade tutta l'attività della Banca e coinvolge soggetti differenti.

In ottemperanza alle Istruzioni di Vigilanza (Banca d'Italia), il Consiglio di Amministrazione e l'Alta Direzione, per quanto di rispettiva competenza, hanno definito una struttura funzionale del sistema dei controlli interni coerente con l'obiettivo di rischio-rendimento prescelto, procedono ad un esame periodico della sua efficienza per correggerne eventuali disfunzioni e promuovono lo sviluppo di una cultura che valorizzi la funzione del controllo.

La Banca si è dotata di adeguati sistemi di valutazione, misurazione e controllo, individuando tutte le fonti di rischio e le possibili relazioni fra di esse anche in considerazione dell'utilizzo degli strumenti di finanza innovativa, del ricorso a tecniche complesse di *asset management* e allo sviluppo dell'informatica, in modo tale da consentire alla Banca una gestione dinamica della propria attività e dei rischi.

Il sistema dei controlli coinvolge ogni comparto dell'attività bancaria attraverso la netta distinzione dei compiti operativi da quelli di controllo, neutralizzando ogni possibile conflitto di interesse.

Il sistema dei controlli si fonda, altresì, su flussi informativi tempestivi ed efficaci anche in relazione agli obblighi nei confronti della Vigilanza e del mercato ed è costantemente verificato.

I principali obiettivi del sistema dei controlli interni della Banca si sostanziano pertanto in obiettivi operativi, d'informazione e di conformità:

- √ l'obiettivo operativo del sistema dei controlli interni concerne l'efficacia e l'efficienza della Banca nell'impiegare le attività proprie ed altre risorse e nel proteggersi da perdite: in tal caso, il sistema dei controlli interni mira ad assicurare che in tutta l'organizzazione il personale operi per il conseguimento degli obiettivi in materia corretta, senza costi eccessivi o non previsti e senza anteporre altri interessi a quelli della Banca;
- √ l'obiettivo di informazione si esplica nella predisposizione di rapporti tempestivi ed affidabili per il processo decisionale all'interno dell'organizzazione e risponde, altresì, all'esigenza di assicurare documenti affidabili diretti all'esterno compresi quelli previsti ai fini della Vigilanza e per altri impieghi esterni;
- √ l'obiettivo di conformità assicura che tutte le operazioni bancarie siano condotte nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, dei requisiti prudenziali, nonché delle pertinenti procedure interne.

I controlli coinvolgono, con ruoli diversi, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, i Comitati Tecnici, l'Alta Direzione, la Direzione Audit e le altre strutture dedicate al presidio dei rischi nonché tutto il personale e rappresentano un attributo imprescindibile dell'attività quotidiana della Banca.

I compiti di controllo di tali organi sono definiti nel rispetto delle seguenti tipologie di controllo individuate nelle Istruzioni di Vigilanza:

- √ *controlli di linea*, finalizzati ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni ed effettuati dalle stesse strutture produttive o incorporati nelle procedure, ovvero eseguiti nell'ambito delle attività di *back-office*;
- √ *controlli sulla gestione dei rischi*, volti a misurare il rischio ed a controllare la coerenza dell'operatività delle aree produttive con gli obiettivi di rischio-rendimento fissati ed esercitati da strutture diverse da quelle produttive;
- √ *revisione interna*, finalizzata alla rilevazione delle anomalie e delle violazioni delle procedure e dei regolamenti ed alla valutazione della funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni ed esercitata da strutture indipendenti da quelle produttive.

Nonostante il sistema dei controlli interni esistente sia in grado di essere utilizzato anche per la prevenzione dei reati contemplati dal Decreto, il Consiglio d'Amministrazione, sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza

e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione ed immagine, delle aspettative dei propri azionisti e del lavoro dei propri dipendenti, nel 2002 ha avviato un Progetto di analisi dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, volto a verificare la corrispondenza dei principi comportamentali e delle procedure già adottate alle finalità previste dal Decreto e, se necessario, ad integrare i Modelli già esistenti. In esito a detto Progetto il Consiglio di Amministrazione ha approvato, nella seduta del 25 marzo 2003, i modelli di organizzazione, gestione e controllo di cui al D. Lgs. n. 231/2001, nei termini risultanti dal testo riportato sul Libro degli allegati al Libro verbale delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. L'estensione – di cui alle leggi n. 7/2003 e n. 228/2003 – della responsabilità delle società anche ai “delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico” ed ai “delitti contro la tratta di persone” ha comportato l'aggiornamento dei Modelli secondo il testo approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 19 aprile 2005. Tenuto conto della rilevanza della normativa in esame e della sua applicazione prospettica ad ambiti sempre più estesi, il Consiglio, nella medesima seduta, ha inoltre deciso di sottoporre l'impianto adottato ad una verifica complessiva finalizzata a valutarne la validità e l'efficacia anche alla luce dell'interpretazione dottrinale e giurisprudenziale medio tempore intervenuta.

Dette iniziative sono state assunte nella convinzione che l'adozione di Modelli allineati alle prescrizioni del Decreto costituisca, oltre che un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano per conto della Banca, affinché tengano comportamenti corretti e lineari nell'espletamento delle proprie attività, anche un imprescindibile mezzo di prevenzione contro il rischio di commissione dei reati e degli illeciti amministrativi previsti dalla normativa di riferimento. In particolare, attraverso l'adozione ed il costante aggiornamento dei Modelli, il Consiglio d'Amministrazione si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- √ determinare, in tutti coloro che operano per conto della Banca nell'ambito di attività sensibili, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in conseguenze disciplinari e/o contrattuali oltre che in sanzioni penali e amministrative comminabili nei loro stessi confronti;
- √ ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate, in quanto le stesse (anche nel caso in cui la Banca fosse apparentemente in condizione di trarre vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici ai quali la Banca intende attenersi nell'esercizio dell'attività aziendale;
- √ consentire alla Banca, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi e sanzionare i comportamenti contrari ai propri Modelli.

2.2 Elementi fondamentali dei Modelli

Con riferimento alle “esigenze” individuate dal legislatore nel Decreto e sviluppate dall’ABI, i punti fondamentali sviluppati dal Consiglio di Amministrazione nella definizione dei Modelli possono essere così brevemente riassunti:

- √ mappa dettagliata delle attività aziendali “sensibili” ovvero di quelle nel cui ambito, per loro natura, possono essere commessi i reati di cui al Decreto e pertanto da sottoporre ad analisi e monitoraggio;
- √ analisi dei protocolli in essere e definizione delle eventuali implementazioni finalizzate, con riferimento alle attività aziendali “sensibili”, a garantire:
 - separazione dei compiti attraverso una corretta distribuzione delle responsabilità e la previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto;
 - chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di esercizio e in coerenza con le mansioni attribuite e le posizioni ricoperte nell’ambito della struttura organizzativa;
 - esistenza di regole comportamentali idonee a garantire l’esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi e dei regolamenti e dell’integrità del patrimonio aziendale;
 - “proceduralizzazione” delle attività aziendali sensibili, al fine di:
 - definire e regolamentare le modalità e le tempistiche di svolgimento delle attività medesime;
 - garantire la tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell’operazione ed individuino i soggetti a vario titolo coinvolti nell’operazione (autorizzazione, effettuazione, registrazione, verifica dell’operazione);
 - garantire, ove necessario, l’“oggettivazione” dei processi decisionali, al fine di limitare decisioni aziendali basate su scelte soggettive non legate a predefiniti criteri oggettivi (es.: esistenza di albi fornitori, esistenza di criteri oggettivi di valutazione e selezione del personale, ecc.);
 - esistenza e documentazione di attività di controllo e supervisione, compiute sulle transazioni aziendali;
 - esistenza di meccanismi di sicurezza che garantiscano un’adeguata protezione/accesso fisico-logico ai dati e ai beni aziendali;
- √ la definizione dei flussi informativi nei confronti dell’Organismo di Vigilanza (di seguito anche “Organismo”);

- √ la definizione e applicazione di disposizioni disciplinari idonee a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nei Modelli;
- √ l'identificazione dell'Organismo di Vigilanza e l'attribuzione di specifici compiti di Vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento dei Modelli;
- √ la definizione delle responsabilità nell'approvazione, nel recepimento, nell'integrazione e nell'implementazione dei Modelli oltre che nella verifica del funzionamento dei medesimi e dei comportamenti aziendali con relativo aggiornamento periodico (controllo *ex post*);
- √ la definizione di principi etici in relazione ai comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato previste dal Decreto volti a definire la necessità di:
 - osservare le leggi ed i regolamenti vigenti;
 - improntare su principi di correttezza e trasparenza i rapporti con la Pubblica Amministrazione;
 - richiamare l'attenzione degli operatori sul puntuale rispetto delle procedure di controllo dei valori trattati.

2.3 Modelli e Codice Etico

I principi di riferimento dei Modelli si integrano con quelli del Codice Etico adottato dalla Banca, che si allega sub III, per quanto i Modelli, per le finalità che gli stessi intendono perseguire in specifica attuazione delle disposizioni del Decreto, abbiano portata e finalità differenti rispetto al Codice Etico.

E' opportuno precisare a questo proposito che il Codice Etico riveste una portata generale in quanto contiene una serie di principi di "deontologia aziendale", che la Banca riconosce come propri e sui quali intende richiamare l'osservanza dei propri esponenti e di tutti i suoi dipendenti, nonché di coloro che, anche all'esterno della Banca, cooperano al perseguimento dei fini aziendali.

3. MAPPA DELLE ATTIVITA' AZIENDALI "SENSIBILI"

Nell'ottica della realizzazione di un programma d'interventi sistematici e razionali per l'adeguamento dei propri modelli organizzativi e di controllo, sono state individuate, in base a uno specifico questionario sottoposto a tutte le strutture della Banca, le principali aree e le relative attività da sottoporre ad analisi per le finalità previste dal Decreto.

I risultati dell'attività di mappatura hanno consentito l'individuazione delle principali fattispecie di rischio/reato e possibili modalità di realizzazione delle stesse, nell'ambito delle aree aziendali identificate come sensibili (riportate nell'**Allegato IV** "Attività aziendali sensibili e relativi protocolli").

4. DEFINIZIONE DEI PROTOCOLLI

4.1 Rilevazione dei processi sensibili diretti e concorrenti

Nell'ambito dello sviluppo delle attività di definizione dei protocolli necessari a prevenire le fattispecie di rischio-reato rilevate nell'attività di mappatura, la Banca ha definito due tipologie di processi sensibili ai sensi del Decreto:

- √ *processi sensibili diretti*: trattasi dei processi le cui fasi, sottofasi o attività potrebbero dar luogo alla realizzazione di fattispecie di reati generali o peculiari;
- √ *processi sensibili concorrenti*: trattasi dei processi nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero configurarsi le condizioni, le occasioni o i mezzi per la commissione di reati, in via strumentale alla concreta realizzazione della fattispecie di reato.

Sulla base delle risultanze emerse dalla mappatura delle attività aziendali "sensibili" sono state pertanto rilevate le procedure di gestione e di controllo in essere e sono state definite, ove ritenuto opportuno, le implementazioni necessarie a garantire, con riferimento alle attività aziendali "sensibili":

- √ la segregazione funzionale delle attività operative e di controllo;
- √ la documentabilità delle operazioni a rischio e dei controlli posti in essere per impedire la commissione dei reati;
- √ la ripartizione ed attribuzione dei poteri autorizzativi e decisionali, delle competenze e responsabilità, basate su principi di trasparenza, chiarezza e verificabilità e coerenti con l'attività in concreto svolta.

L'analisi dei processi sensibili diretti e concorrenti ha consentito l'individuazione dei principali principi di controllo e di comportamento riportati nel citato **Allegato IV** "Attività aziendali sensibili e relativi protocolli".

4.2 Formazione del personale

Ai fini dell'attuazione dei Modelli, la formazione e l'informativa verso il personale, secondo le modalità e i tempi definiti d'intesa con l'Organismo di Vigilanza, sono gestite dalla competente funzione aziendale in stretto coordinamento con l'Organismo di Vigilanza stesso.

La diffusione dei Modelli e l'informazione del personale in merito al contenuto del Decreto ed ai suoi obblighi relativamente all'attuazione dello stesso viene costantemente realizzata attraverso i vari strumenti a disposizione della Banca.

L'attività di formazione e di informazione riguarda tutto il personale, compreso il personale direttivo.

Le principali modalità di svolgimento delle attività di formazione/informazione necessarie anche ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nel Decreto, attengono la specifica informativa all'atto dell'assunzione e le ulteriori attività ritenute necessarie al fine di garantire la corretta applicazione delle disposizioni previste nel Decreto.

Sotto questo ultimo profilo, sarà cura della Banca predisporre programmi di formazione adeguati all'utenza cui sono destinati e ai rischi connessi all'esercizio di ciascuna attività.

L'Organismo di Vigilanza deve costantemente monitorare il contenuto dei corsi di formazione, aggiornandolo alle mutate esigenze normative ed operative e deve altresì vigilare sull'effettiva fruizione dei medesimi, prevedendo specifici controlli in merito.

I responsabili delle Aree Sensibili hanno il dovere di partecipare ai corsi di formazione e sono tenuti a fornire adeguate indicazioni qualora ravvisino l'opportunità di procedere al loro aggiornamento, in considerazione di necessità operative insorte nel corso del tempo.

4.3 Informativa a collaboratori e professionisti esterni

Sono fornite a soggetti esterni alla Banca (fornitori, collaboratori, professionisti, consulenti ecc.) da parte delle Funzioni aventi contatti istituzionali con gli stessi, sotto il coordinamento dell'Organismo di Vigilanza, apposite informative sulle politiche e le procedure adottate dalla Banca sulla base dei modelli organizzativi, sul Codice Etico, nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni dei Modelli o comunque contrari al Codice Etico o alla normativa vigente possono avere con riguardo ai rapporti contrattuali. Laddove possibile sono inserite nei testi contrattuali specifiche clausole dirette a disciplinare tali conseguenze.

5. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

5.1 Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi

In ambito aziendale, devono essere comunicati all'Organismo di Vigilanza:

- √ su base periodica, le informazioni/dati/notizie che sono identificate dall'Organismo di Vigilanza e da questi richieste alle singole strutture della Banca; tali informazioni devono essere trasmesse nei tempi e nei modi che saranno definiti dall'Organismo medesimo. Nell'**Allegato IV** al documento sono riportati, per i processi sensibili diretti e concorrenti, i principali flussi informativi minimali verso l'Organismo di Vigilanza;

- √ su base occasionale, ogni altra informazione, di qualsivoglia genere, proveniente anche da terzi ed attinente l'attuazione dei Modelli nelle aree di attività "sensibili" ed il rispetto delle previsioni del Decreto, che possano essere ritenute utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'Organismo di Vigilanza.

5.2 Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali

Oltre alle segnalazioni di cui al precedente paragrafo, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- √ provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;
- √ segnalazioni inoltrate alla Banca dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per i reati previsti dal Decreto;
- √ rapporti predisposti dalle Funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto;
- √ in via periodica le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, dei Modelli, evidenziando i procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti nei confronti dei dipendenti).

5.3 Modalità di trasmissione e valutazione delle segnalazioni

Con riferimento alle modalità di trasmissione delle informazioni/dati/notizie valgono le seguenti prescrizioni:

- √ le segnalazioni devono pervenire ad opera delle Funzioni aziendali interessate all'Organismo di Vigilanza mediante modalità da questi definite. A tale fine è stata istituita una linea dedicata disciplinata nella procedura allegata **sub V**, avente come obiettivo primario quello di facilitare il flusso di segnalazioni e informazioni verso l'Organismo di Vigilanza e di risolvere rapidamente casi incerti o dubbi;
- √ le segnalazioni sono effettuate per iscritto ed hanno ad oggetto l'evidenza o il sospetto di violazione dei Modelli, dei suoi principi generali e dei principi sanciti nel Codice Etico. L'Organismo di Vigilanza agisce in

modo da garantire gli autori delle segnalazioni contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle stesse, assicurando loro la riservatezza circa la loro identità, fatti comunque salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Banca o di terzi.

L'Organismo valuta le segnalazioni ricevute e l'opportunità di azioni conseguenti, ascoltando, se necessario, l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione.

6. LINEE GUIDA DEL SISTEMA DISCIPLINARE

6.1 Principi generali

In ossequio a quanto previsto dal Decreto² e specificatamente a quanto statuito dagli artt. 6, 2° comma, lett. e) e 7, 4° comma, lett. b) , al fine di rendere efficiente l'attività di controllo assegnata all'Organismo di Vigilanza e garantire l'efficace attuazione del Modello medesimo, la Banca adotta un sistema disciplinare applicabile nel caso di violazione delle norme del Codice Etico nonché delle misure indicate nel Modello e nei protocolli.

6.2 Destinatari

Il sistema disciplinare si rivolge ai Lavoratori Dipendenti, ai Dirigenti³, Amministratori, nonché a Collaboratori e terzi, ivi inclusi i partners di contratti associativi che operino per conto della Banca, prevedendo adeguate sanzioni di carattere disciplinare in un caso e di carattere contrattuale/negoziale (a titolo esemplificativo: recesso o risoluzione del contratto, cancellazione dall'elenco fornitori) nell'altro caso, salva la facoltà in capo alla Banca di richiedere il risarcimento di tutti i danni cagionati alla medesima in conseguenza della violazione suddetta.

Il sistema disciplinare è sottoposto a costante verifica da parte dell'Organismo di Vigilanza, competente, altresì, al monitoraggio dell'avvio e dello svolgimento del procedimento di irrogazione di un'eventuale sanzione disciplinare.

² Tali disposizioni stabiliscono che il Modello deve rispondere anche "alle seguenti esigenze: introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello", (relativamente all'idoneità preventiva del modello medesimo nei confronti dei soggetti in posizione apicale), ovvero che "l'efficace attuazione del modello richiede un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello" (e ciò per quanto riguarda i lavoratori sottoposti alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lett. a).

³ Ovvero coloro per i quali - secondo quanto previsto nell'art. 2 del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i dirigenti di aziende di credito, finanziarie e strumentali del 1 dicembre 2000 applicabile alla Banca - "sussist(ano) le condizioni di subordinazione di cui all'art. 2094 del codice civile ed in quanto ricoprono nell'azienda un ruolo caratterizzato da un elevato grado di professionalità, di autonomia e di potere decisionale ed esplicano le loro funzioni di promozione, coordinamento e gestione generale al fine di realizzare gli obiettivi dell'azienda, siano dalle rispettive aziende cui appartengono come tali qualificati".

6.3 Assenza di pregiudizialità tra il procedimento disciplinare e l'eventuale procedimento penale per il fatto di reato da cui può discendere la responsabilità amministrativa dell'impresa

L'attuazione di uno specifico corpo disciplinare avente finalità preventiva e sanzionatoria rappresenta, come si è visto, uno degli elementi fondanti l'esonero della Banca dalla responsabilità amministrativa discendente dalla commissione di un illecito rientrante nel catalogo dei reati presupposto.

La gravità del comportamento del dipendente della Banca e l'idoneità ad incidere, in maniera più o meno intensa, sul vincolo di fiducia che lo lega alla medesima, debbono essere valutate separatamente dall'eventuale rilevanza penale della condotta.

La valutazione disciplinare dei comportamenti effettuata dalla Banca quale datore di lavoro, salvo, ovviamente, il successivo eventuale controllo del giudice del lavoro, non deve, infatti, necessariamente coincidere con la valutazione del giudice in sede penale, data l'autonomia della violazione del Codice Etico e delle procedure interne rispetto alla violazione di legge che presuppone la commissione di un reato.

L'esercizio del potere disciplinare e l'applicazione della relativa sanzione prescindono, pertanto, dall'attivazione e dagli esiti del procedimento penale eventualmente istaurato in relazione a fattispecie di reato astrattamente ravvisabili nella condotta dotata di rilevanza disciplinare.

La Banca, datore di lavoro non è, quindi, tenuta ad attendere gli esiti del procedimento penale eventualmente pendente, prima di agire in sede disciplinare in ossequio ai principi di tempestività ed immediatezza che ispirano la relativa normativa.

6.4 Apparato sanzionatorio per i dirigenti e per i dipendenti

I Codici Disciplinari della Banca - e le garanzie ivi contenute - rivolti a Lavoratori Dipendenti e Dirigenti, adottati in conformità alle vigenti previsioni di legge e della contrattazione nazionale ed integrativa aziendale, sono interamente richiamati ed integrati sulla base delle previsioni che seguono⁴.

In caso di violazione dei Modelli e delle regole di comportamento imposte dal Codice Etico si provvederà ad applicare nei confronti dei Dirigenti/Dipendenti

⁴ In considerazione anche della valenza disciplinare assunta dal Codice Etico e dai Principi di riferimento per l'adozione del Modello organizzativo, è stata loro riservata adeguata pubblicità mediante affissione in luoghi della Banca a tutti accessibili e ciò in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 7, 1° comma legge 300/1970, Statuto dei Lavoratori, in virtù del quale "le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Esse devono applicare quanto in materia è stabilito da accordi e contratti di lavoro dove esistano".

responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dalla contrattazione collettiva del settore⁵.

Per quanto riguarda i Dirigenti l'idoneità delle sanzioni disciplinari irrogabili dalla competente Funzione della Banca è apprezzata anche sulla base delle conseguenze che ne discendono sul rapporto di fiducia che lega il Dirigente medesimo nella prestazione della sua attività lavorativa alla Banca.

Fermi restando gli obblighi sanciti in capo alla Banca dalla L. n. 300/1970 (cd. "Statuto dei Lavoratori"), costituisce illecito disciplinare sanzionabile in capo al Dirigente ed al Dipendente della Banca la violazione delle singole regole comportamentali sancite nel presente Modello e nel Codice Etico.

In particolare, sono considerati illeciti disciplinari i seguenti comportamenti (siano essi attivi oppure omissivi), nonché, ove rilevi ai fini dell'art. 7, comma 1 Decreto, i comportamenti omissivi di vigilanza e direzione dei superiori gerarchici che abbiano in qualsiasi modo agevolato la commissione dei seguenti comportamenti da parte dei loro sottoposti:

- 1) le violazioni delle norme di legge, delle prescrizioni contenute nel Modello, dei protocolli allegati *sub* IV e di tutte le altre prescrizioni contemplate nel Codice Etico idonee ad esporre la Banca alla responsabilità amministrativa *ex* Decreto Legislativo n. 231/2001; in particolare, le violazioni delle procedure e delle regole predisposte dalla Banca per le Aree Sensibili;
- 2) la mancata o scorretta rappresentazione dell'attività svolta relativamente alle procedure di documentazione, conservazione e controllo degli atti previsti dai protocolli in modo tale rendere difficoltosa la trasparenza e verificabilità della stessa;
- 3) l'ostacolo ai controlli, l'impedimento ingiustificato all'accesso alle informazioni ed alla documentazione opposti ai soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni, incluso l'Organismo di Vigilanza, o altre condotte idonee alla violazione o elusione del sistema di controllo.

La sanzione disciplinare, graduata in ragione della gravità della violazione, è applicata al Dirigente ed al Dipendente, anche su segnalazione e richiesta dell'Organismo di Vigilanza, nel rispetto della vigente normativa di legge e di contratto⁶.

Nello specifico, tipo ed entità della sanzione verranno applicate in proporzione alla gravità della mancanza accertata e, comunque, tenuto conto dei seguenti criteri:

⁵ Contratto Collettivo Nazionale Dipendenti (Quadri Direttivi ed Aree Professionali) dell'11 luglio 1999, Contratto Integrativo Aziendale per i Dipendenti (Quadri Direttivi ed Aree Professionali) del 21 maggio 2001, Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i Dirigenti Dipendenti dalle Aziende di Credito, Finanziarie e Strumentali del 1° dicembre 2000, Accordo Aziendale per i Dirigenti del 27.02.2001.

⁶ Ferma restando, ovviamente, "la preventiva contestazione e le procedure previste dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300" (cfr. art. 17 Contratto Integrativo Aziendale 21.05.2001), ovvero la contestazione con immediatezza e specificità della manchevolezza disciplinare presuntivamente commessa dal Dipendente e l'invito al medesimo a svolgere la sua difesa per iscritto o oralmente.

- a) elemento soggettivo che ha animato il Dirigente/Dipendente (dolo o colpa grave);
- b) rilevanza degli obblighi violati;
- c) livello di responsabilità gerarchica;
- d) eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso a determinare la mancanza;
- e) presenza di circostanze idonee a connotare il fatto ascritto di maggiore o minore gravità quali, a titolo esemplificativo, l'entità del danno o delle conseguenze, l'eventuale condotta riparatoria da parte del Dirigente/Dipendente, l'esistenza di precedenti disciplinari risalenti a meno di due anni, le circostanze in cui è stato commesso il fatto;
- f) gravità delle conseguenze che possono astrattamente discendere in capo alla Banca ai sensi del Decreto a seguito della commissione della condotta disciplinarmente rilevante.

Conseguentemente, previa valutazione aziendale sulla base dei criteri di cui ai precedenti punti da a) a f), i provvedimenti disciplinari che possono essere irrogati al Dirigente/Dipendente⁷ che, con dolo o colpa grave, tenga uno dei comportamenti indicati sub 1), 2) e 3), sono:

- I) biasimo scritto;
- II) riduzione della retribuzione, per un importo non superiore a 4 ore, nel caso di recidiva nelle mancanze passibili di biasimo scritto e nei casi di notevole gravità dell'infrazione;
- III) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per un periodo non superiore ai 10 giorni, nel caso di recidiva nelle mancanze passibili di riduzione della retribuzione e nei casi di maggiore gravità dell'infrazione ;
- IV) licenziamento per giustificato motivo, quindi con preavviso, nel caso in cui il comportamento posto in essere configuri un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali ossia laddove il dipendente tenga nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme al presente Modello (ed al Codice Etico) che esponga la Banca ad una situazione oggettiva di fondato rischio di commissione di uno dei reati presupposto contemplati nel Decreto (solo per i dipendenti).
- V) licenziamento per giusta causa, quindi senza preavviso, nel caso in cui il comportamento posto in essere configuri una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto di lavoro, ossia laddove il Dipendente tenga, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento in violazione del presente Modello (e del Codice Etico) diretto in modo non equivoco alla commissione di uno dei reati presupposto indicati nel Decreto e/o tale da determinare la concreta applicazione a carico della Banca delle misure previste dal Decreto.

La valutazione circa la sussistenza a carico della Banca, in conseguenza del comportamento indebito e manchevole del Dipendente/Dirigente, di una

⁷ Cfr. art. 36 C.C.N.L. 11.7.1999, così come integrato dall'art. 16 del contratto integrativo aziendale del 21 maggio 2001 per i quadri direttivi e le aree professionali ed il Regolamento aziendale inerente i provvedimenti disciplinari applicabili ai dirigenti oggetto del Contratto Collettivo dell'1.12.2000 così come integrato dall'Accordo Aziendale siglato il 27.02.2001.

situazione oggettiva di fondato rischio di commissione di uno dei reati presupposto indicati nel Decreto, è demandata alla Direzione Personale e Organizzazione di concerto con l'Organismo di Vigilanza che ne riferisce al Consiglio di Amministrazione.

Alla notizia di una violazione del Modello e del Codice Etico comunicata da parte dell'Organismo di Vigilanza, deve corrispondere la valutazione, a cura della predetta Direzione Personale e Organizzazione, circa la praticabilità dell'avvio della procedura di contestazione delle mancanze stabilite dalla Contrattazione Collettiva di riferimento.

*** **

Laddove i Dirigenti serbino un comportamento manchevole rispetto alle prescrizioni del Codice Etico e del Modello gravemente pregiudizievole per la responsabilità amministrativa della Banca, la medesima potrà valutare se in conseguenza del predetto comportamento permane la fiduciarità specificatamente insita nel rapporto di lavoro dirigenziale e procedere, in caso contrario, alla risoluzione del rapporto di lavoro ex art. 2118 c.c.

6.5 Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di accertamento di una violazione dei Modelli o del Codice Etico da parte di un Consigliere di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza segnalerà detta violazione al Consiglio di Amministrazione affinché siano adottate le misure ritenute più idonee, ivi compresa la revoca totale o parziale delle eventuali deleghe conferite ovvero segnalerà la violazione accertata all'Assemblea degli azionisti e al Collegio Sindacale per le opportune deliberazioni di competenza di tali Organi.

6.6 Misure nei confronti di collaboratori, consulenti ed altri soggetti terzi

Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori, dai consulenti o da altri terzi collegati alla Banca da un rapporto contrattuale non di lavoro dipendente, ivi inclusi i partners commerciali nell'ambito di contratti associativi o bilaterali, in violazione delle previsioni del Decreto e/o del Codice Etico per le parti di loro competenza, potrà determinare l'applicazione di penali o la risoluzione e/o recesso del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni alla Banca, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale, ivi inclusi i danni causati dall'applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

A tal fine, è previsto l'inserimento nei contratti di specifiche clausole che:

- i) diano atto della conoscenza del Decreto, del Codice Etico e dei principi contenuti nel Modello adottato dalla Banca;

- ii) richiedano l'assunzione di un impegno ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto medesimo (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso) e di attenersi ai comportamenti disciplinati nel Codice Etico e nel Modello;
- iii) disciplinino le conseguenze in caso di violazione delle previsioni contenute nella citata clausola;
- iv) in caso di subappalto di servizi l'appaltatore (o sub appaltante) dovrà curare l'inserimento di analoghe clausole nel contratto di sub appalto.

Competerà all'Organismo di Vigilanza valutare l'idoneità delle misure sanzionatorie nei confronti dei soggetti terzi, nonché segnalare alle competenti Funzioni della Banca l'eventuale aggiornamento delle clausole sopra citate.

7. ORGANISMO DI VIGILANZA

7.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

Stando alle previsioni del Decreto, l'organo al quale deve essere affidato il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei Modelli nonché di curarne l'aggiornamento, s'identifica in un organismo interno all'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (art. 6, comma 1, lett. B, del Decreto).

In considerazione della specificità dei compiti che ad esso fanno capo, e della struttura organizzativa della Banca, le attribuzioni ed i poteri dell'Organismo di Vigilanza sono conferiti al Comitato Tecnico Audit – realizzato dalla Banca in spontanea adesione al Codice di Autodisciplina emanato dal Comitato per la Corporate Governance delle società quotate – che incorpora le necessarie caratteristiche di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione che il Decreto stesso richiede.

Ai fini dello svolgimento del ruolo e della funzione di Organismo di Vigilanza, al predetto organo vengono attribuiti dal Consiglio d'Amministrazione i poteri d'iniziativa e di controllo e le prerogative necessari allo svolgimento dell'attività di Vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza dei Modelli ed all'aggiornamento degli stessi in conformità alle prescrizioni del Decreto, così come precisati al paragrafo 7.3.

L'Organismo di Vigilanza, valutata periodicamente la sua adeguatezza in termini di struttura organizzativa e di poteri conferiti, propone al Consiglio di Amministrazione le eventuali modifiche e/o integrazioni ritenute necessarie al suo ottimale funzionamento nel rispetto della normativa vigente.

Funzione dell'Organismo di Vigilanza è lo svolgimento continuativo del compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello organizzativo, di gestione e controllo adottato ai sensi del D. lgs. 231/2001 e di curarne

l'aggiornamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1 lettera b) del medesimo decreto.

All'Organismo sono estranei compiti operativi sul piano gestionale della Banca, che, potendolo fare astrattamente partecipe di decisioni dell'attività dell'ente, potrebbero pregiudicare la serenità di giudizio al momento delle verifiche.

Più in particolare, le sue funzioni sono descritte nel paragrafo 7.3 dei presenti Principi di riferimento per l'adozione dei Modelli di Organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 in ambito Sanpaolo Imi Spa adottati dalla Banca nella seduta consiliare del 25 marzo 2003.

L'Organismo di Vigilanza si avvale ordinariamente delle strutture della Banca per l'espletamento delle sue funzioni di vigilanza e controllo ed *in primis* della Direzione Audit, Struttura istituzionalmente dotata di competenze tecniche e risorse, umane e operative, idonee a garantire lo svolgimento su base continuativa delle verifiche, delle analisi e degli altri adempimenti necessari per lo svolgimento delle sue funzioni.

L'Organismo di Vigilanza propone al Consiglio di Amministrazione la dotazione finanziaria di cui necessita per lo svolgimento delle proprie attività.

Il funzionamento interno dell'Organismo di Vigilanza nonché le modalità di gestione dei necessari flussi informativi è disciplinato da un Regolamento approvato dal medesimo.

7.2 Composizione dell'Organismo di Vigilanza: eleggibilità, decadenza, retribuzione

• A) Composizione.

L'Organismo di Vigilanza si identifica con il Comitato Tecnico Audit ed è composto da tre membri effettivi, appartenenti al Consiglio di Amministrazione. Vengono altresì nominati **tre** membri supplenti, entrambi da individuarsi in **tre** soggetti esterni all'azienda, da scegliersi secondo i requisiti infra stabiliti, tra esperti (quali, ad esempio, docenti o liberi professionisti) in materie giuridiche, economiche, finanziarie o tecnico/scientifiche ovvero tra magistrati in quiescenza ovvero tra coloro che hanno svolto attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società di capitali operanti nei settori creditizio, finanziario o assicurativo, i quali subentreranno ai componenti effettivi nei casi previsti infra sub C) e D).

I membri supplenti sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio Sindacale.

I tre membri effettivi sono tre consiglieri non esecutivi e indipendenti individuati dal Consiglio di Amministrazione della Banca sulla base delle loro precipe caratteristiche professionali, al fine di garantire un adeguato presidio all'area di competenza dell'Organismo medesimo.

La cessazione dei componenti effettivi dell'Organismo di Vigilanza per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui i componenti effettivi sono stati nuovamente nominati.

La loro nomina può essere consecutivamente rinnovata alla scadenza per non più di una volta.

Il Presidente dell'Organismo di Vigilanza viene nominato dall'Organismo di Vigilanza.

- **B) Compensi.**

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, delibera il compenso annuo spettante ai consiglieri di amministrazione quali componenti effettivi dell'Organismo di Vigilanza.

Ai componenti effettivi dell'Organismo di Vigilanza compete altresì il rimborso delle spese vive e documentate sostenute nell'espletamento dell'incarico.

Il Consiglio di Amministrazione delibera altresì il compenso annuo spettante ai membri supplenti, sentito al riguardo il parere del Collegio Sindacale, il cui ammontare non può tuttavia superare il compenso massimo annuo stabilito per i membri effettivi. Parimenti ai supplenti compete il rimborso delle spese vive e documentate sostenute nell'espletamento dell'incarico.

- **C) Temporaneo impedimento del componente effettivo dell'Organismo di Vigilanza.**

Nell'ipotesi in cui insorgano cause che impediscano, in via temporanea, ad un componente effettivo dell'Organismo di Vigilanza di svolgere le proprie funzioni con la necessaria indipendenza ed autonomia di giudizio, questi è tenuto a dichiarare la sussistenza di tale causa, astenendosi dal partecipare alle sedute dell'Organismo di Vigilanza o alla specifica delibera cui si riferisca la predetta causa, sino a che essa perduri o non sia rimossa.

Nel caso di cui al paragrafo precedente o in ogni altra ipotesi che determini per il componente effettivo l'impossibilità di partecipare alla riunione, subentra temporaneamente il supplente più anziano di età, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione, quando l'impedimento si protragga per un periodo

prevedibilmente superiore a tre mesi, di addivenire alla sostituzione con un proprio membro parimenti in possesso dei medesimi requisiti. Il supplente cessa dalla carica quando viene meno la causa che ha determinato il suo subentro.

In caso di impedimento del Presidente, la presidenza è assunta ad interim dal componente più anziano di nomina o, a parità di anzianità di nomina, il più anziano di età sino al termine dell'impedimento.

- **D) Ineleggibilità, decadenza e sospensione**

D1) Ineleggibilità e decadenza

L'articolo 24 dello Statuto Sociale prevede che “agli organi previsti nel presente Statuto si applica, in materia di requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, la vigente normativa legislativa, regolamentare e di Vigilanza”.

Quanto ai requisiti di **onorabilità**, si ribadisce che non possono essere nominati componenti dell'Organismo di Vigilanza coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.

Non possono essere parimenti nominati alla carica di componente dell'Organismo di Vigilanza coloro i quali sono stati condannati con sentenza divenuta definitiva, anche se emessa ex artt. 444 e ss. c.p.p. e anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione,

1. per uno o più reati tra quelli tassativamente previsti dal Decreto Legislativo n. 231/2001;
2. coloro che hanno rivestito la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza in seno a società nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 9 del decreto 231/2001;
3. coloro i quali, chiamati a rivestire il ruolo di componente dell'Organismo di Vigilanza, abbiano falsamente dichiarato l'inesistenza di una delle cause di ineleggibilità previste dalle precedenti disposizioni;
4. coloro che sono stati condannati alla reclusione per uno dei delitti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
5. coloro che sono stati condannati a pena detentiva per uno dei reati, diversi da quelli indicati come reati presupposto nel Decreto n. 231/2001, previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
6. coloro che sono stati condannati alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto, diverso da quelli indicati come reati presupposto nel Decreto n. 231/2001, contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, contro l'ordine pubblico;

7. coloro che sono stati condannati per un qualunque delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a un anno;
8. coloro che sono stati condannati alla reclusione per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del codice civile così come riformulato dal decreto legislativo n. 61/2002, diversi da quelli previsti nell'art. 25 ter Decreto n. 231/2001;
9. coloro che sono stati condannati per un reato che comporti e abbia comportato la condanna ad una pena da cui derivi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici per la durata di cui all'articolo 28, 3° comma c.p., ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, secondo quanto previsto dall'art. 37 c.p.;
10. coloro che siano stati sottoposti a una delle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni;
11. coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187 quater Decreto Legislativo n. 58/1998 così come introdotte dalla Legge Comunitaria n. 62/2005.

Quanto ai requisiti di **indipendenza**, non possono essere nominati membri dell'Organismo di Vigilanza i titolari diretti o indiretti o per conto terzi di partecipazioni azionarie di entità tali da poter esercitare il controllo o una influenza notevole sulla Banca o coloro che partecipano a patti parasociali per il controllo della Banca stessa; coloro che intrattengano direttamente o indirettamente relazioni economiche con la Banca, le sue controllate, con gli amministratori esecutivi, con l'azionista o il gruppo di azionisti che controllano la Banca, di rilevanza tale da condizionarne l'autonomia di giudizio; coloro che siano stretti familiari di amministratori esecutivi della Banca o dei soggetti di cui ai periodi precedenti; gli amministratori muniti di deleghe che, anche in via di fatto, attribuiscono loro poteri gestori.

Fermi i requisiti di onorabilità e indipendenza sopra indicati, i membri supplenti devono possedere i seguenti requisiti:

- 1) se appartenenti alla categoria dei docenti, avere esercitato, per almeno cinque anni, l'insegnamento in materie giuridiche, economiche, finanziarie o tecnico/scientifiche, quali professori universitari di ruolo; se liberi professionisti, essere iscritti negli Albi dei rispettivi Ordini da almeno dieci anni; se soggetti che hanno svolto attività di amministrazione, controllo ovvero compiti direttivi nelle imprese operanti nei settori creditizio, finanziario o assicurativo, avere esercitato tali attività per almeno un triennio e nell'ambito di società che abbiano un capitale sociale non inferiore a 2 milioni di Euro;
- 2) non avere svolto, per almeno diciotto mesi, nel periodo compreso tra i due esercizi precedenti l'apertura delle sottoindicate procedure di insolvenza e quello in corso, funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese:
 - sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;

- operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria;
- 3) non essere legati alla Banca o alle società da questa controllate o a quelle sottoposte a comune controllo da rapporti di lavoro autonomo, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza, né avere intrattenuto tali rapporti nei tre anni precedenti l'assunzione dell'incarico.

In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di uno dei componenti effettivi dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina del componente effettivo per l'integrazione dell'Organismo di Vigilanza.

I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta fino alla prossima riunione dell'Organismo di Vigilanza dal componente più anziano di nomina o, a parità di anzianità di nomina, dal più anziano di età.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza possono essere revocati solo per giusta causa dal Consiglio di Amministrazione della Banca che provvede contestualmente alla nomina dei nuovi componenti effettivi.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza, successivamente alla loro nomina, decadono dalla carica nel momento in cui:

- vengano a trovarsi in una delle situazioni contemplate nell'art. 2382 c.c.;
- vengano condannati con sentenza definitiva (intendendosi per sentenza di condanna anche quella pronunciata ex art. 444 c.p.p.) per uno dei reati indicati ai numeri 1, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del secondo capoverso del presente articolo o nei cui confronti si scopra che siano state irrogate in via definitiva le sanzioni amministrative di cui all'art. 187 quater D. Lgs. 58/1998;
- dopo la nomina, si accerti che hanno rivestito la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza in seno a società nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 9 del decreto 231/2001 in relazione a illeciti amministrativi commessi durante la loro carica;
- si accerti che sono venuti meno i requisiti di indipendenza indicati nei paragrafi che precedono;
- incorrano nella revoca dalla carica di consigliere di amministrazione;
- per i membri supplenti, sopraggiunga uno dei provvedimenti di cui al paragrafo D1) n. 3), nei confronti di società in cui i medesimi svolgano funzioni di amministrazione, direzione e controllo.

I componenti effettivi e quelli supplenti dell'Organismo di Vigilanza debbono comunicare al Consiglio di Amministrazione, sotto la loro piena responsabilità, il venir meno dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di una delle cause sopra elencate di decadenza.

D2) Sospensione dalla carica

Costituiscono cause di sospensione dalla funzione di componente dell'Organismo di Vigilanza:

- 1) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati indicati sub D1) numeri 1 e da 4 a 9 nonché la condanna non definitiva dell'ente, ove il componente ha rivestito la qualifica di membro dell'Organismo di Vigilanza, alle sanzioni previste dall'art. 9 del Decreto 231/2001;
- 2) l'applicazione su richiesta delle parti con sentenza non definitiva di una delle pene di cui al paragrafo D1) numeri 1 e da 4 a 9, nonché l'applicazione su richiesta delle parti ex art. 63 Decreto 231/2001 di una delle sanzioni ivi previste nell'articolo 9, da parte dell'ente ove il componente ha rivestito la qualifica di membro dell'Organismo di Vigilanza;
- 3) l'applicazione di una misura cautelare personale;
- 4) l'applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni.

In tali casi il Consiglio di Amministrazione dispone la sospensione dalla qualifica di membro dell'Organismo di Vigilanza e la cooptazione ad interim con il membro supplente in sostituzione del membro effettivo nei cui confronti si sia verificato uno dei presupposti indicati dal numero 1 al numero 4.

Il Consiglio di Amministrazione iscrive l'eventuale revoca dalla qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza dei soggetti dei quali ha deliberato la sospensione fra le materie da trattare nella prima riunione del Consiglio di Amministrazione della Banca successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate nei capoversi precedenti.

La sospensione dei componenti dell'Organismo di Vigilanza non può durare oltre sei mesi, trascorsi i quali il Consiglio deve deliberare se procedere alla revoca. Il componente non revocato è reintegrato nel pieno delle funzioni.

Nelle ipotesi previste ai numeri 3) e 4) la sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure ivi previste.

Per i componenti in carica alla data di approvazione dei presenti Principi, il sopravvenire di una delle cause di sospensione contemplate dal presente paragrafo D2 per ragioni non previste come causative della loro sospensione dalla normativa vigente quando hanno assunto la carica, rileva per il mandato

residuo se verificatasi posteriormente alla data di approvazione dei presenti Principi.

7.3 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare in generale:

- √ sulla reale (e non meramente formale) efficacia dei Modelli in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità degli stessi di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto;
- √ sull'osservanza delle prescrizioni dei Modelli da parte dei destinatari, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti ed i Modelli definiti;
- √ sull'aggiornamento dei Modelli, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento in relazione alle mutate condizioni aziendali. A tale proposito appare, peraltro, opportuno precisare che compito dell'Organismo è quello di effettuare proposte di adeguamento agli organi aziendali in grado di dare loro concreta attuazione e di seguirne il *follow-up*, al fine di verificare l'implementazione e l'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte.

La responsabilità ultima dell'adozione di Modelli resta comunque in capo al Consiglio d'Amministrazione.

In particolare, a fronte degli obblighi di Vigilanza sopra riportati l'Organismo dovrà in un'ottica operativa svolgere i seguenti specifici compiti:

- √ con riferimento alla verifica dell'efficacia dei Modelli dovrà:
 - condurre ricognizioni dell'attività aziendale ai fini della mappatura aggiornata delle aree di attività "sensibili" nell'ambito del contesto aziendale;
 - definire le attività nelle Aree Sensibili avvalendosi delle Funzioni aziendali competenti. A tale scopo, l'Organismo viene tenuto costantemente informato dell'evoluzione delle attività nelle suddette aree;
 - verificare l'adeguatezza delle soluzioni organizzative adottate per l'attuazione dei Modelli (definizione delle clausole standard, formazione del personale, provvedimenti disciplinari, ecc.), avvalendosi delle Funzioni aziendali competenti;
- √ con riferimento alla verifica dell'osservanza dei Modelli dovrà:
 - promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione dei principi dei Modelli;
 - raccogliere, elaborare e conservare le informazioni (comprese le segnalazioni di cui al precedente paragrafo 5) rilevanti in ordine al rispetto dei Modelli, nonché aggiornare la lista di informazioni che

- devono essere trasmesse all'Organismo o messe a sua disposizione;
 - in ogni caso, effettuare periodicamente verifiche sull'operatività posta in essere nell'ambito delle aree di attività "sensibili";
 - condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni dei Modelli;
- √ con riferimento all'effettuazione di proposte di aggiornamento dei Modelli e di monitoraggio della loro realizzazione dovrà:
- sulla base delle risultanze emerse dalle attività di verifica e controllo, esprimere periodicamente una valutazione sull'adeguatezza dei Modelli rispetto alle prescrizioni del Decreto, ai principi di riferimento, alle novità normative e agli interventi giurisprudenziali di rilievo, nonché sull'operatività degli stessi;
 - in relazione a tali valutazioni, presentare periodicamente all'Organo amministrativo:
 - le proposte di adeguamento dei Modelli alla situazione desiderata;
 - le azioni necessarie per la concreta implementazione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo desiderati (espletamento di procedure, adozione di clausole contrattuali standard, ecc.);
 - verificare periodicamente l'attuazione ed effettiva funzionalità delle soluzioni/azioni correttive proposte.

7.4 Modalità e periodicità di riporto agli Organi Societari

In piena aderenza ai dettami del Decreto, l'identificazione e la composizione come sopra descritta dell'Organismo di Vigilanza nel Comitato Tecnico Audit costituisce garanzia di massima autonomia ed indipendenza nello svolgimento dei compiti allo stesso affidati.

L'Organismo in ogni circostanza in cui sia ritenuto necessario o opportuno, ovvero se richiesto, riferisce al Consiglio d'Amministrazione circa il funzionamento dei Modelli e l'adempimento agli obblighi imposti dal Decreto.

L'Organismo di Vigilanza, con cadenza almeno annuale, trasmette al Consiglio d'Amministrazione una specifica informativa sul funzionamento dei Modelli che ha ad oggetto:

- √ l'attività svolta;
- √ le risultanze dell'attività svolta;
- √ gli interventi correttivi e migliorativi pianificati ed il loro stato di realizzazione.

L'Organismo di Vigilanza può scambiare informazioni con il Collegio Sindacale e la Società di Revisione, se ritenuto necessario o opportuno nell'ambito dell'espletamento delle rispettive competenze e responsabilità.

8. APPROVAZIONE, MODIFICA, IMPLEMENTAZIONE E VERIFICA NEL CONTINUO DEL FUNZIONAMENTO DEI MODELLI

8.1 Approvazione e recepimento dei principi di riferimento dei Modelli

L'adozione e l'efficace attuazione dei Modelli costituiscono, ai sensi dell'art. 6, comma I, lett. a) del Decreto, atti di competenza e di emanazione del Consiglio di Amministrazione che approva, mediante apposita delibera, i principi cardine enunciati nel presente documento, costituenti parte integrante dei Modelli adottati dalla Banca.

8.2 Modifiche ed integrazioni dei principi di riferimento dei Modelli

Le successive modifiche e integrazioni dei principi di riferimento dei Modelli, finalizzate a consentire la continua rispondenza dei Modelli medesimi alle prescrizioni del Decreto, sono anch'esse rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione.

8.3 Implementazione dei Modelli e attuazione dei controlli sulle aree di attività "sensibili"

E' cura del Consiglio di Amministrazione (o di soggetto da questi formalmente delegato) provvedere all'attuazione dei Modelli, mediante valutazione e approvazione delle azioni necessarie per l'implementazione degli elementi fondamentali dello stesso (come riportati al precedente Paragrafo 2.2). Per l'individuazione di tali azioni, l'Organo amministrativo si avvale del supporto dell'Organismo di Vigilanza, come meglio precisato al precedente paragrafo 7.

Il Consiglio d'Amministrazione deve altresì garantire, anche attraverso l'intervento dell'Organismo di Vigilanza, l'aggiornamento delle aree "sensibili" e dei Modelli, in relazione alle esigenze di adeguamento che si rendessero necessarie nel futuro.

Infine, l'efficace e concreta attuazione dei Modelli adottati è garantita:

- √ dai responsabili delle varie strutture organizzative (Direzioni, Divisioni, Funzioni, Unità Organizzative) della Banca in relazione alle attività a rischio dalle stesse svolte;
- √ dall'Organismo di Vigilanza, nell'esercizio dei poteri di iniziativa e di controllo allo stesso conferiti sulle attività svolte dalle singole unità organizzative nelle aree "sensibili".

8.4 Verifiche periodiche sull'osservanza e sul funzionamento dei Modelli e dei comportamenti aziendali

I Modelli devono essere soggetti, su impulso e coordinamento dell'Organismo di Vigilanza, a due tipi di verifiche:

- √ verifiche sull'osservanza dei Modelli: periodicamente si procede ad una verifica delle principali attività poste in essere sulle aree di attività "sensibili";
- √ verifiche sul funzionamento dei Modelli: periodicamente deve essere verificato l'effettivo funzionamento dei Modelli esistenti, secondo le modalità stabilite dall'Organismo di Vigilanza. Inoltre, deve essere effettuata una ricognizione di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'Organismo di Vigilanza e dagli altri soggetti interessati.

I REATI EX D.LGS. 231/2001

Il Decreto Legislativo 231/2001, nella sua stesura originaria, elencava, tra i reati dalla cui commissione è fatta derivare la responsabilità amministrativa degli Enti, esclusivamente quelli realizzati nei rapporti con la pubblica amministrazione e, precisamente:

- √ indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-ter c.p.);
- √ truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, 2° comma, n. 1 c.p.);
- √ truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- √ frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter, 2° comma c.p.);
- √ corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
- √ corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- √ corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- √ istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- √ concussione (art. 317 c.p.);
- √ malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.).

Successivamente, l'art. 6 della Legge 23 novembre 2001, n. 409, recante "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro", ha inserito nel novero dei reati previsti dal Decreto, attraverso l'art. 25-bis, i seguenti ulteriori reati:

- √ falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- √ alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- √ spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- √ spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- √ falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- √ contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- √ fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- √ uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.).

Nell'ambito della riforma del diritto societario, l'art. 3 del Decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61, entrato in vigore il 16 aprile 2002, ha introdotto nel Decreto il successivo

art. 25-ter, che ha esteso la responsabilità amministrativa degli Enti anche per la commissione dei seguenti reati societari, modificati dallo stesso Decreto n. 61/2002:

- √ false comunicazioni sociali (art. 2621 cod. civ.);
- √ false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 cod. civ.);
- √ falso in prospetto (art. 2623 cod. civ.);
- √ falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 cod. civ.);
- √ impedito controllo (art. 2625, 2° comma cod. civ.);
- √ indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.);
- √ illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 cod. civ.);
- √ illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 cod. civ.);
- √ operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.);
- √ formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.);
- √ indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cod. civ.);
- √ illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cod. civ.);
- √ aggio (art. 2637 cod. civ.);
- √ ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 cod. civ.).

L'art. 3 della L. 14 gennaio 2003, n. 7 e l'art. 5 della L. 11 agosto 2003, n. 228 hanno introdotto nel Decreto, rispettivamente, l'art. 25-quater "Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico" e l'art. 25-quinquies "Delitti contro la personalità individuale".

La Legge n. 62 del 18 Aprile 2005, attuativa della Legge Comunitaria 2004, ha modificato i reati di insider trading e aggio introducendo, agli articoli 184 e 185 del D. Lgs. N. 58/98, le fattispecie di "abuso di informazioni privilegiate" e "manipolazione di mercato", nonché corrispondenti fattispecie di illecito amministrativo (artt. 187 bis e 187 ter del TUF).

Nell'ambito della citata riforma i suddetti illeciti sono stati identificati come reati/illeciti amministrativi presupposto in dipendenza dei quali scaturisce la responsabilità amministrativa dell'Ente ai sensi del D.Lgs 231/2001.

Da ultimo, nelle more di ultimazione dei lavori di aggiornamento del Modello, è stata approvata la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante "disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari". Tra le diverse materie suscettibili (anche in futuro, considerati i dilazionati tempi di applicazione stabiliti nelle norme transitorie) di comportare una rivisitazione del Modello in corso di approvazione, è stato introdotto, con disposizione in vigore dal 12 gennaio 2006, un nuovo reato presupposto dal titolo "omessa comunicazione del conflitto di interessi" nel libro V, titolo XI, capo

III del codice civile sub art. 2629 *bis* appositamente inserito tra i reati che, ex art. 25 *ter* Decreto 231/2001, possono comportare la responsabilità amministrativa dell'ente.

In particolare, il legislatore ha voluto punire l'ente il cui amministratore o componente del consiglio di gestione ometta di comunicare il conflitto di interessi in cui versa, con la stessa sanzione prevista, sub art. 25 *ter*, lettera r), per il caso in cui venga ritenuto amministrativamente responsabile per il delitto di agiotaggio di cui all'art. 2637 c.c., ovvero la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote, ora raddoppiata in virtù di quanto si dirà *infra* commentando l'art. 39 della legge 262/2005.

L'art. 34 ha poi abrogato il reato presupposto precedentemente previsto dall'art. 2623 c.c. ovvero il falso in prospetto, sostituendolo con una nuova fattispecie inserita all'interno del corpo normativo del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il nuovo art. 173 *bis* del decreto 58/98 punisce, infatti, con la pena della reclusione da uno a cinque anni (e non già con quella dell'arresto fino ad un anno, pena più lieve già prevista dall'art. 2623 c.c. abrogato) una condotta analoga a quella precedentemente incriminata dall'art. 2623 c.c., non richiedendo tuttavia, come si vedrà *infra*, il requisito obiettivo della causazione del danno patrimoniale per la consumazione della fattispecie, neppure nella sua forma aggravata, come, invece, precedentemente previsto nel secondo comma dell'art. 2623.

Da ultimo, l'art. 39 della medesima legge prevede, al quinto comma, che “le sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 25 *ter* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono raddoppiate”.

La Legge 16 marzo 2006 n. 146 - *Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001* ha introdotto alcune novità tra le quali – ai fini che qui interessano - la nuova fattispecie di “reato transnazionale” (art. 3) ed ha ampliato all'art 10 il novero dei “reati – presupposto” dettando le sanzioni a carico degli enti in relazione all'eventuale commissione di tali tipologie di reato da parte di soggetti appartenenti, a vario titolo (apicali o dipendenti soggetti alla loro vigilanza o controllo), alle strutture dell'ente.

L'art. 3 della Legge 146/2006 definisce il reato transnazionale nei seguenti termini:

“Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- *sia commesso in più di uno Stato;*
- *ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;*
- *ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;*
- *ovvero sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato”.*

Il successivo art. 10 (responsabilità amministrativa) elenca i reati-presupposto la cui realizzazione – “in relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati

previsti dall'art.3" - fa "scattare" – ove naturalmente ne sussistano i presupposti ex D. Lgs. n. 231/2001 – le sanzioni a carico degli enti contenute in tale articolo.

Tali fattispecie sono le seguenti:

1. Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
2. Associazione di stampo mafioso (art. 416-bis c.p.);
3. Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater d.p.r. 23 gennaio 1973 n. 43);
4. Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309);
5. Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
6. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
7. Art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D. Lgs. 286/1998 (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine);
8. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
9. Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

L'ultimo comma dell'art. 10 della Legge 146/2006 statuisce che "agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. 8/6/2001, n. 231". Pertanto, con tale disposizione si richiama esplicitamente l'intera disciplina dettata in tema di responsabilità amministrativa degli enti, facendo, dunque, riferimento alla cosiddetta "parte generale" di cui al decreto 231, sia per quanto concerne i criteri di imputazione della suddetta responsabilità alla *societas*¹, sia per quanto concerne il rito o, meglio i riti processuali predisposti per l'accertamento dell'"illecito amministrativo derivante da reato" e l'irrogazione delle conseguenti sanzioni.

Peraltro, si sottolinea che i reati sopra elencati sono suscettibili di far scattare la responsabilità amministrativa degli enti solo se ed in quanto messi in stretta relazione con il più volte citato art. 3 (nel quale, come detto, il legislatore definisce gli estremi in base ai quali qualificare un reato come transnazionale).

* * * * *

Si fornisce qui di seguito una breve descrizione dei reati/illeciti amministrativi sopra riportati, la cui commissione da parte dei 'dipendenti' dell'Ente (rivestano essi posizione apicale ovvero siano sottoposti all'altrui controllo e vigilanza) determina, al

¹ Si fa riferimento al criterio di collegamento dell'*interesse o vantaggio* dell'ente (art. 5 comma 1 decreto 231) e all'individuazione di soggetti "legittimati" ad agire per conto dell'ente stesso (artt. 6 e 7 decreto 231).

ricorrere dei presupposti previsti dal D.Lgs. 231/2001, l'insorgenza della responsabilità amministrativa dell'Ente ai sensi e per gli effetti del citato Decreto.

Truffa aggravata ai danni dello Stato e indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.

I reati di truffa aggravata ai danni dello Stato e di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato si caratterizzano per l'ottenimento illecito di erogazioni da parte dello Stato, delle Comunità Europee o di altri enti pubblici.

A differenza della malversazione ai danni dello Stato che mira a reprimere l'impiego illecito di contributi lecitamente ottenuti, i reati in questione sono rivolti a sanzionare la percezione indebita dei contributi pubblici.

Art. 640-bis – “Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche”

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Art. 316-ter. “Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato”

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a lire sette milioni settecentoquarantacinquemila si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da dieci a cinquanta milioni di lire. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Truffa

Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal D.Lgs 231/2001, la fattispecie di truffa assume rilievo soltanto nel caso in cui il soggetto passivo degli artifici e raggiri che caratterizzano la relativa condotta sia lo Stato o altro Ente pubblico.

Art. 640 “Truffa”

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.

[3] Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

Frode Informatica.

Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal D.Lgs 231/2001, la fattispecie di frode informativa assume rilievo soltanto nel caso in cui l'alterazione del sistema informatico o telematico o dei dati in essi contenuti sia perpetrata ai danni dello Stato o di altro Ente Pubblico.

Appare opportuno chiarire che, per sistema informatico deve intendersi l'hardware (insieme degli elementi costituenti l'unità centrale di elaborazione) ed il software (insieme dei programmi che permettono all'elaboratore centrale di effettuare operazioni), nonché gli altri elementi che arricchiscono le funzionalità e le utilità di sistema (stampanti, video, scanner, tastiere), che permettono l'attività di elaborazione automatica di dati ed il trattamento automatico delle informazioni, mentre per sistema telematico deve intendersi l'insieme di oggetti, collegati fra loro, che sfrutta principi e tecnologie legati al computer ed alle telecomunicazioni e che presuppone l'accesso dell'utente a banche dati memorizzate su un elaboratore centrale (ad esempio, costituisce un sistema telematico il computer collegato alla rete telefonica tramite modem).

E' controversa la possibilità di considerare ricompresa nella previsione della norma qui in esame la semplice intrusione in un sistema informatico protetto; al riguardo, appare opportuno rilevare che la recente giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. Pen. 4 ottobre 1999, n. 3065) ritiene che una simile condotta integri la fattispecie di cui all'art. 615 *ter* c.p. ("accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico") e non quella di frode informatica ex art. 640 c.p.

Art. 640 *ter* - "Frode informatica"

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

Corruzione

In generale, il reato di corruzione consiste in un accordo fra un pubblico funzionario e un privato, in forza del quale il primo accetta dal secondo un compenso che non gli è dovuto per il compimento di un atto contrario ai propri doveri di ufficio (corruzione propria) ovvero conforme a tali doveri (corruzione impropria).

Nel fatto della corruzione si ravvisano due distinti reati: l'uno commesso dal funzionario (c.d. corruzione passiva), l'altro commesso dal privato (c.d. corruzione attiva).

La corruzione si manifesta quando le parti essendo in posizione paritaria fra di loro pongono in essere un vero e proprio accordo diversamente dalla concussione che invece presuppone lo sfruttamento da parte del funzionario della propria posizione di superiorità alla quale corrisponde nel privato una situazione di soggezione.

Le fattispecie di corruzione rilevanti ai sensi del D.Lgs 231/2001 sono le seguenti:

- Art. 318 c.p. “Corruzione per un atto d’ufficio”

Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d’ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino ad un anno.

- Art. 319 c.p. “Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio”

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d’ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni

Ai sensi dell’art. 319 *bis* (“Circostanze aggravanti”), la pena è aumentata se il fatto di cui alla disposizione precedente ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Ai sensi dell’art. 320 c.p. (“Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio”), le disposizioni di cui all’art. 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato; le disposizioni di cui all’art. 319, ai sensi dello stesso art. 320 c.p., si applicano anche alla persona incaricata

di un pubblico servizio. In entrambi i casi la pena è ridotta in misura non superiore a un terzo.

- Art. 319 ter c.c. “Corruzione in atti giudiziari”

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena da tre a otto anni.

Se dal fatto deriva l’ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l’ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all’ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

Ai sensi dell’art. 321 c.p. (“Pene per il corruttore”), le pene stabilite dalla precedenti disposizioni, in relazione alle fattispecie degli artt. 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

Art. 322 c.p. “Istigazione alla corruzione”

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’art. 318, ridotta di un terzo.

Se l’offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’art. 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate nell’art. 318.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate nell’art. 319.

Ai fini dell’applicazione dei reati sopra elencati, ai pubblici ufficiali ed agli incaricati di pubblico servizio vanno equiparati, in forza del disposto di cui all’art 322-bis (“Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri”) del codice penale, i seguenti soggetti:

1. *membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;*
2. *funzionari e agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;*

3. *persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;*
4. *membri e addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;*
5. *coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.*

Concussione

Il reato di concussione si caratterizza per l'utilizzo indebito da parte del funzionario pubblico dei propri poteri al fine di costringere o indurre il soggetto passivo a riconoscere al funzionario un vantaggio di natura economica o personale.

Si ha abuso dei poteri nei casi in cui gli stessi siano esercitati fuori dei casi stabiliti da leggi, regolamenti e istruzioni di servizio o senza le forme prescritte, ovvero quando detti poteri, pur rientrando tra quelli attribuiti al pubblico ufficiale, vengano utilizzati per il raggiungimento di scopi illeciti.

Art. 317 c.p. "Concussione"

Il pubblico ufficiale, o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.

Malversazione a danno dello Stato

Il reato di malversazione a danno dello Stato consiste nell'impiego di finanziamenti erogati dallo Stato, da altro Ente Pubblico o dalle Comunità Europee per la realizzazione di opere ed attività di pubblico interesse, per finalità diverse da quelle per le quali sono stati erogati.

L'ipotesi criminosa si caratterizza pertanto per l'ottenimento di finanziamenti pubblici in modo lecito e per il successivo utilizzo degli stessi per finalità diverse da quelle sottese all'erogazione.

Art. 316-bis. "Malversazione a danno dello Stato"

Chiunque, estraneo alla pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Con riferimento al reato di malversazione a danno dello Stato, occorre chiarire che, con la formula "contributi, sovvenzioni o finanziamenti", il legislatore ha voluto intendere

ogni forma di intervento economico, ivi compresi i mutui agevolati mentre con il riferimento ad opere o attività di pubblico interesse sembra che il legislatore si sia voluto riferire non tanto alla natura dell'opera o dell'attività in sé e per sé considerata quanto piuttosto allo scopo perseguito dall'ente erogante.

Falsità in monete, in carte di pubblico credito ed in valori bollati

Si ha contraffazione di monete nell'ipotesi in cui un soggetto fabbrichi *ex novo* una moneta falsa, mentre sussiste la diversa fattispecie dell'alterazione nel caso di monete vere cui sia stata data l'apparenza di un valore superiore o inferiore a quello reale; in entrambi i casi, si ha falsificazione di monete o di oggetti ad esse equiparate.

Art. 453 “Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate”

È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire un milione a sei milioni;

1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;

2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;

3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;

4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

Art. 454 “Alterazione di monete”.

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire duecentomila a un milione.

In entrambe le fattispecie delineate agli articoli precedenti, il legislatore provvede a punire sia il soggetto che ponga in essere la contraffazione o l'alterazione; sia colui che, in concerto con chi abbia proceduto alla contraffazione o alterazione, o con un suo intermediario, metta in circolazione in qualsiasi modo le monete così contraffatte o alterate; sia, infine, colui che, al fine di metterle in circolazione, se le procuri presso il soggetto che le ha contraffatte o alterate, o presso un suo intermediario.

Art. 455 “Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate” .

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.

L'ipotesi contemplata dall'art. 455, residuale rispetto a quelle disciplinate dalle due disposizioni precedenti, presuppone comunque la consapevolezza *ab origine*, nel soggetto che pone in essere la condotta, della non genuinità delle monete, a prescindere da qualunque accordo con il soggetto che abbia proceduto alla loro falsificazione. Nella fattispecie di cui al successivo art. 457, al contrario, l'elemento essenziale e distintivo è la buona fede iniziale del soggetto che pone in essere la condotta criminosa; buona fede che viene meno soltanto al momento della spendita o, più in generale, della messa in circolazione della moneta contraffatta o alterata.

Art. 457 “Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede”.

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire due milioni.

Ai sensi dell'art. 458 c.p. (“Parificazione delle carte di pubblico credito alle monete”), ai fini dell'applicazione delle fattispecie sopra menzionate, alle monete sono equiparate le carte di pubblico credito, ovvero le carte e cedole al portatore emesse dai Governi e tutte le altre aventi corso legale emesse da istituti a ciò autorizzati.

Ai sensi del successivo art. 459 c.p. (“Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati”), le disposizioni di cui agli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo, e all'introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; tuttavia, le pene sono ridotte di un terzo. Il semplice uso di valori di bollo contraffatti o alterati è disciplinato dall'art. 464.

Art. 464 c.p. “Uso di valori di bollo contraffatti o alterati”.

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire un milione.

Il legislatore punisce, inoltre, la predisposizione dei mezzi necessari alla commissione dei reati precedentemente menzionati, attraverso la previsione di due distinte ipotesi, l'una concernente la contraffazione di carta filigranata e l'altra la fabbricazione o detenzione di filigrane o, in generale, di strumenti idonei alla falsificazione delle monete e dei beni ad esse equiparati.

Art. 460 “Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo”.

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire seicentomila a due milioni.

Art. 461 c.p. “Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata”.

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire duecentomila a un milione.

False comunicazioni sociali²

Il reato di false comunicazioni sociali si concreta nell'esposizione, all'interno del bilancio, delle relazioni o, in generale, delle comunicazioni sociali previste dalla legge, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero nell'omissione di informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge, circa la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, o del gruppo cui essa appartiene, anche qualora le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

Perché la condotta in questione integri gli estremi del reato, occorre, in primo luogo, che il fine perseguito da chi la pone in essere sia quello di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, ingannando intenzionalmente i soci e il pubblico.

Inoltre, occorre che le informazioni false o omesse siano tali da indurre in errore, circa la situazione della società o del gruppo, coloro ai quali le comunicazioni sono indirizzate; pertanto, esse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione di tale situazione. In questo senso, la punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%; in ogni caso, inoltre, il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta.

Nell'ipotesi di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, disciplinata dal successivo art. 2622, l'ulteriore elemento necessario ad integrare la fattispecie è la

² Si evidenzia che il D.lgs 61/2002, ai fini della configurabilità della responsabilità penale per le fattispecie di reato proprie degli amministratori, direttori generali, etc., ha equiparato a detti soggetti chi è tenuto a svolgere le stesse funzioni, diversamente qualificate e chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione (art. 2639 c.c.). Per questa ragione, nel caso in cui si dimostrasse che i responsabili della direzione amministrazione e finanza o qualunque dipendente della stessa esercitano di fatto i poteri propri degli amministratori, i primi risponderebbero delle fattispecie di reato in questione non a titolo di concorso con l'organo amministrativo ma a titolo proprio.

circostanza che le informazioni, false od omesse, abbiano provocato un danno patrimoniale ad un socio o ad un creditore.

Il reato è perseguibile a querela della persona offesa, anche qualora la condotta integri gli estremi di un altro reato, ancorché aggravato, ai danni del patrimonio di soggetti diversi dai soci o dai creditori. Tale ultima previsione non si applica, tuttavia, qualora il reato sia perpetrato ai danni del patrimonio dello Stato, di altro ente pubblico, o delle Comunità europee.

Nell'ipotesi di società con azioni quotate, la pena è aumentata ed il reato è procedibile d'ufficio.

L'articolo 30 della legge 262 del 28 dicembre 2005, recante "disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari" ha introdotto alcune modifiche al testo previgente degli articoli 2621 c.c. e 2622 c.c.

La principale modifica è l'inserimento fra i soggetti attivi di entrambe le fattispecie criminose della figura del "dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari".

Trattasi di colui che, secondo quanto previsto dall'art. 154 *bis* delle novellate disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, deve predisporre adeguate procedure amministrative e contabili per la predisposizione del bilancio di esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato nonché di ogni altra comunicazione finanziaria. In tal veste, deve sottoscrivere unitamente al direttore generale una dichiarazione che attesti la corrispondenza al vero degli atti e delle comunicazioni della società previste dalla legge o diffuse al mercato, contenenti informazioni e dati sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della stessa società.

Le modalità di nomina di questa nuova figura societaria, cui debbono essere conferiti adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuitigli, devono essere previste nello Statuto della società, previo parere obbligatorio dell'organo di controllo.

La novella del 2005 concede alla Banca dodici mesi dalla sua entrata in vigore (12 gennaio 2006) per uniformare lo Statuto alle disposizioni introdotte dalla medesima.

Entro il 12 gennaio 2007 sarà cura della Banca modificare lo Statuto introducendo questa nuova figura societaria cui si attribuiscono compiti e responsabilità fondamentali nella redazione e diffusione delle comunicazioni sociali.

Ai fini della materia disciplinata dal Decreto 231/2001, permane un dubbio interpretativo che si ritiene utile segnalare sin d'ora e che, ad oggi, non ha ancora trovato una soluzione a livello normativo o giurisprudenziale; il legislatore, pur avendo inserito con la novella 262/2005 tra i soggetti propri dei reati di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c. il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, non ha ad oggi modificato il testo dell'articolo 25 *ter* del Decreto 231/2001 che introduce la responsabilità amministrativa dell'ente "in relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile – tra cui per l'appunto i reati di cui agli articoli 2621 e 2622 c.c. – se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica". Non ha pertanto introdotto tra i possibili soggetti attivi dei reati societari tassativamente elencati come quelli potenzialmente causativi della responsabilità amministrativa dell'ente la nuova figura del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. Dimenticanza non di poco conto, considerata la rilevanza attribuita dalla legge

medesima ai compiti e alle responsabilità in capo a questa nuova figura societaria nella delicata materia delle comunicazioni sociali.

Pur dovendoci ispirare, anche in sede di interpretazione delle disposizioni statuenti la responsabilità amministrativa di un ente, allo stretto principio di legalità consacrato nell'art. 2 del Decreto, non possiamo ad oggi escludere eventuali interpretazioni giurisprudenziali analogiche (ancorché l'analogia in *malam partem* non sia ammissibile), o estensive, finalizzate a considerare fonte di responsabilità amministrativa dell'ente la falsificazione delle comunicazioni sociali commessa dal dirigente preposto alla loro redazione, laddove si ritenga che tale nuova figura societaria sia assimilabile alla figura del direttore generale contemplata nell'art. 25 *ter* come uno di quei soggetti la cui commissione dei reati di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c. provoca la responsabilità amministrativa della società.

Parallelamente allo studio delle modificazioni necessarie dello Statuto della Banca per introdurre questa nuova figura societaria, sarà cura della Banca cercare di approfondire questa tematica anche traendo spunto da eventuali interpretazioni autentiche delle disposizioni in esame che si auspica possano intervenire o da eventuali indirizzi giurisprudenziali o delle associazioni di categoria.

L'ultimo comma del novellato art. 2621 c.c. prevede, poi, che - laddove le falsificazioni non alterino in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene non superando le soglie percentuali indicate nei commi settimo ed ottavo dell'art. 2622 c.c. - ai soggetti attivi del reato sono irrogate sanzioni amministrative da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

Si segnala a questo proposito l'anomalia di una previsione sanzionatoria che irroga ai soggetti di cui al primo comma (ovvero pacificamente gli autori del reato in esame, ovvero i soli cui possano anche essere irrogate le successive sanzioni interdittive, e dunque gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori) una sanzione amministrativa da dieci a cento quote, non specificando da quale entità siano tratte le quote irrogabili e applicando un trattamento punitivo ad oggi previsto solo in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, e non delle persone fisiche.

Con riferimento all'art. 2622 c.c., si segnala l'introduzione al comma quarto della disposizione che punisce con la pena da due a sei anni di reclusione le falsità delle comunicazioni sociali compiute nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, laddove il fatto cagioni un grave nocumento ai risparmiatori. Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiori allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore dei titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo.

Parallelamente a quanto previsto dall'ultimo comma del riformulato art. 2621 c.c., laddove le falsificazioni non alterino in modo sensibile la rappresentazione della

situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene non superando le soglie percentuali indicate nei commi settimo ed ottavo dell'art. 2622 c.c., ai soggetti attivi del reato sono irrogate sanzioni amministrative da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

Art. 2621 c.c. - "False comunicazioni sociali"

Salvo quanto previsto dall'art. 2622 c.c., gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto sino a due anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma, sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

Art. 2622 c.c. - "False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o creditori"

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione

economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.

La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori.

Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiori allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore dei titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma, sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

Falso in prospetto

Come anticipato sopra, l'art. 34 delle legge 262/2005 ha abrogato il reato presupposto precedentemente previsto dall'art. 2623 c.c. ovvero il falso in prospetto, sostituendolo con una nuova fattispecie inserita all'interno del corpo normativo del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Il testo previgente che puniva il reato di falso in prospetto così recitava:

articolo 2623 c.c. “Falso in prospetto”

*Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i suddetti destinatari e' punito, se la condotta **non ha loro cagionato un danno patrimoniale**, con l'arresto fino ad un anno.*

*Se la condotta di cui al primo comma **ha cagionato un danno patrimoniale** ai destinatari del prospetto, la pena è della reclusione da uno a tre anni.*

Il nuovo art. 173 *bis* del decreto 58/98 prevede un'analogia condotta nei seguenti termini:

Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i suddetti destinatari e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Esattamente come prevedeva il testo abrogato, il reato di falso in prospetto ancora oggi consiste nell'espone false informazioni, ovvero nell'occultare dati o notizie, all'interno dei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione al pubblico risparmio o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero all'interno dei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio.

Affinché tale condotta integri gli estremi del reato, è indispensabile che il soggetto che la pone in essere agisca con l'intenzione di ingannare i destinatari dei prospetti, al fine di conseguire un ingiusto profitto, per sé o per altri.

Nel nuovo testo è stato correttamente eliminato il requisito della consapevolezza in capo all'agente della falsità delle informazioni fornite nel prospetto, requisito ultroneo nella previsione di un delitto doloso.

Occorre altresì che le informazioni false od omesse siano idonee ad indurre in errore i loro destinatari.

Il nuovo art. 173 *bis* non distingue l'ipotesi in cui la condotta criminosa non abbia procurato alcun danno patrimoniale ai destinatari delle informazioni, da quella in cui tale danno si sia invece verificato; non è previsto come elemento obiettivo del fatto la circostanza che il falso in prospetto abbia cagionato un danno patrimoniale in capo ai destinatari del prospetto.

Quanto ai possibili riflessi ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente dell'abrogazione dell'art. 2623 c.c. e dell'introduzione, quale norma sanzionatoria della responsabilità penale personale per il delitto di falso in prospetto, dell'art. 173 *bis*, segnaliamo che ad oggi la nuova fattispecie di falso in prospetto che ha abrogato l'art.

2623 c.c., reato presupposto della responsabilità amministrativa in virtù del suo previgente inserimento nell'art. 25 *ter* Decreto, pur incriminando la responsabilità personale del soggetto che commette la condotta ivi prevista, non può dirsi che sia già potenzialmente causativa della responsabilità amministrativa della Banca da cui il soggetto dipende o in cui il soggetto riveste la posizione di apicale e ciò per quanto setue.

Il legislatore, in ossequio al principio di legalità vigente anche in materia di responsabilità amministrativa (*ex* artt. 2 e 3 Decreto 231/2001), per comprendere tra i reati presupposto la nuova figura criminosa introdotta con l'art. 173 *bis*, avrebbe dovuto prevedere espressamente l'inserimento sub art. 25 *ter* o in altra norma del Decreto 231/2001 della fattispecie novellata. In virtù del divieto di applicazione analogica in *malam partem*, che si ritiene vigente anche in questa materia, l'interprete non può, poi, ritenere il richiamo compreso nell'art. 25 *ter*, sub lettere d) ed e) al delitto di falso in prospetto di cui all'art. 2623 c.c. recettizio delle norme che abrogano l'art. 2623 c.c. introducendo una nuova figura di reato. Al momento, pertanto, manca un esplicito e doveroso richiamo dell'art. 173 *bis* tra i reati presupposto.

(Concorso in) falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni della società di revisione

Il reato in questione consiste nell'attestazione di affermazioni false, ovvero nell'occultamento di informazioni, all'interno di relazioni o altre comunicazioni, da parte dei responsabili della revisione, circa la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, dell'ente o del soggetto che sia sottoposto a revisione.

Perché si realizzi il reato, occorre che il soggetto che attesta il falso o occulta il vero ne sia consapevole, che agisca al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, e che il suo comportamento sia idoneo ad indurre in errore i destinatari delle relazioni o comunicazioni.

L'art. 2624 distingue l'ipotesi in cui dal reato non sia derivato un danno patrimoniale ai destinatari delle informazioni false o occultate, da quella in cui tale danno si sia invece verificato; in tale ultimo caso la pena è aumentata.

Art. 2624 c.c. "Falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni della società di revisione"

I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Impedito controllo

Il reato di impedito controllo si verifica nell'ipotesi in cui, attraverso l'occultamento di documenti o altri artifici atti allo scopo, si impedisca o semplicemente si ostacoli lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione, che siano attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione, dalla legge.

Il reato si considera imputabile alla società, tuttavia, unicamente nell'ipotesi in cui l'impedimento, o il semplice ostacolo, creato dagli amministratori alle verifiche di cui all'art. 2625, abbia procurato un danno ai soci, stante l'esplicito riferimento al solo 2° comma di tale disposizione, contenuto nel d.lg. 8 giugno 2001, n. 231.

Art. 2625 c.c. "impedito controllo"

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 €. [Contravvenzione in impedito controllo]

*Se la condotta **ha cagionato un danno ai soci**, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. [Delitto in impedito controllo].*

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Indebita restituzione dei conferimenti

Il reato di indebita restituzione dei conferimenti, previsto a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, quale garanzia dei diritti dei creditori e dei terzi, si verifica nel caso di restituzione, più o meno palese, dei conferimenti ai soci, ovvero nella liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, fuori dalle ipotesi di legittima riduzione del capitale sociale.

L'esplicito riferimento della norma ai soli amministratori esclude la punibilità, ai sensi dell'art. 2626, dei soci beneficiari o liberati dall'obbligo di conferimento.

Articolo 2626. "indebita restituzione dei conferimenti"

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Illegale ripartizione di utili e riserve

Il reato in questione si verifica in due ipotesi; in primo luogo, nel caso in cui si ripartiscano utili, o acconti sugli utili, che non siano stati effettivamente conseguiti, o che siano destinati per legge a riserva.

L'altra ipotesi è quella in cui si ripartiscano riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Tuttavia, qualora gli utili siano restituiti, o le riserve ricostituite, prima del termine per l'approvazione del bilancio, il reato si estingue.

Articolo 2627 c.c. "illegale ripartizione di utili e riserve"

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

Il reato in questione si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dai casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante, in modo tale da procurare una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge.

Tuttavia, la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere la condotta, estingue il reato.

I casi ed i limiti per l'acquisto di azioni proprie da parte della società, cui si riferisce l'art. 2628, sono stabiliti dal Codice Civile e dalla legislazione sugli emittenti (sul punto, si rinvia inoltre alla regolamentazione in materia di *insider trading*).

Il Codice Civile disciplina altresì i limiti temporali e contenutistici per l'acquisto di azioni proprie da parte dei Consiglieri a ciò delegati.

Articolo 2628 c.c. "illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante"

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Operazioni in pregiudizio dei creditori

Il reato si realizza nell'ipotesi in cui si proceda a riduzioni del capitale sociale, a fusioni con altra società ovvero a scissioni della società stessa, in violazione delle disposizioni previste dalla legge a tutela dei creditori.

Perché il reato sussista, tuttavia, è necessario che da tali operazioni derivi un pregiudizio ai creditori.; inoltre il reato si estingue qualora i creditori danneggiati siano risarciti prima del giudizio.

Art. 2629 c.c. “operazioni in pregiudizio dei creditori”

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Omessa comunicazione del conflitto di interessi

Come anticipato sopra, nelle more di ultimazione dei lavori di aggiornamento del Modello, è stata approvata la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante “disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari”.

Dal 12 gennaio 2006 è in vigore l'art. 31 della normativa in questione che inserisce tra i reati che, *ex art. 25 ter* Decreto 231/2001, possono comportare la responsabilità amministrativa dell'ente, un nuovo reato presupposto dal titolo “omessa comunicazione del conflitto di interessi” nel libro V, titolo XI, capo III del codice civile sub art. 2629 *bis*.

In particolare, il legislatore ha voluto punire l'ente il cui amministratore o componente del consiglio di gestione ometta di comunicare il conflitto di interessi in cui versa, con la stessa sanzione prevista, sub art. 25 *ter*, lettera r), per il caso in cui venga ritenuto amministrativamente responsabile per il delitto di agiotaggio di cui all'art. 2637 c.c., ovvero la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote, ora raddoppiata in virtù di quanto previsto dall'art. 39 della legge 262/2005.

Questo il testo della nuova previsione incriminatrice:

Art. 2629 bis “omessa comunicazione del conflitto di interessi”.

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

Trattasi di reato che si limita a sanzionare l'inosservanza dell'art. 2391, comma primo del codice civile. Per chiarezza, si riporta il testo della disposizione in questione:

“L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile”.

Scopo della norma è di evitare che l'amministratore, venendo meno ai doveri di fedeltà e di diligenza impostigli *ex lege*, possa far prevalere, in seno all'organo deliberante o, in difetto di consesso deliberativo, in occasione della gestione di una determinata operazione sociale, interessi propri o di terzi estranei a quelli della società.

La condotta punita è una condotta omissiva, ovvero il comportamento dell'amministratore che omette di dare doverosa comunicazione ai colleghi e ai sindaci della situazione in cui versi quale portatore di un interesse personale o di terzi in una determinata operazione societaria.

L'omessa comunicazione di tale situazione è ravvisabile nella sua forma tentata allorquando in concreto il danno alla società o ai terzi non si sia verificato, ma la predetta omissione della comunicazione integri un'attività idonea diretta in modo non equivoco a cagionare detto danno.

Per l'esistenza del dolo in capo all'amministratore è pertanto necessaria la volontà del comportamento concretamente conflittuale con gli interessi sociali con la consapevolezza della esistenza del conflitto di interessi e del possibile danno che derivi alla società o a terzi dal proprio comportamento.

Formazione fittizia del capitale

Si ha reato di formazione fittizia di capitale nel caso in cui gli amministratori e i soci conferenti formino o aumentino il capitale sociale in modo fittizio, ponendo in essere almeno una delle seguenti condotte:

- attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale
- sottoscrizione reciproca di azioni o quote
- rilevante sopravvalutazione dei conferimenti di beni in natura o di crediti,
- in caso di trasformazione, rilevante sopravvalutazione del patrimonio della società.

Articolo 2632 “formazione fittizia del capitale”

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

Il reato in questione si verifica nell'ipotesi in cui i liquidatori procedano alla ripartizione tra i soci di beni sociali, senza aver provveduto al pagamento dei creditori della società, ovvero all'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli. Tuttavia, il reato sussiste unicamente se dalla condotta descritta derivi un danno ai creditori e si estingue qualora il pregiudizio subito da questi ultimi sia risarcito prima del giudizio.

Art. 2633 c.c.: “Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori”

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Illecita influenza sull'assemblea

Il reato in questione si perfeziona attraverso il compimento di atti simulati o fraudolenti, da chiunque posti in essere e a prescindere dalla finalità perseguita, che abbiano quale effetto la formazione di una maggioranza artificiosa all'interno dell'assemblea sociale.

Articolo 2636 c.c.: “Illecita influenza sull'assemblea”

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Aggiotaggio

L'art. 2637 c.c. prevede la punibilità di determinate condotte, da chiunque poste in essere, che siano idonee a causare un'alterazione sensibile nel prezzo degli strumenti finanziari, non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero a menomare la fiducia riposta dal pubblico nella stabilità patrimoniale di banche e gruppi bancari.

La prima condotta vietata dalla norma è quella della divulgazione, ossia della comunicazione ad un numero indeterminato di persone, di fatti materiali non rispondenti al vero.

La seconda è invece integrata dal compimento di operazioni simulate e comprende sia le operazioni che le parti non abbiano inteso in alcun modo realizzare, sia quelle che presentino un'apparenza difforme rispetto a quelle effettivamente volute.

In ultimo, la condotta criminosa può consistere nella predisposizione di artifici di vario genere (quali, a titolo meramente esemplificativo, *information based manipulation*, *action based manipulation* o *trade based manipulation*), purchè idonei a conseguire l'effetto vietato dalla norma.

Ai fini della sussistenza del reato, non è necessario che il soggetto che pone in essere la condotta persegua un fine particolare e ulteriore, rispetto alla fattispecie individuata

all'interno dello stesso art. 2637; in particolare, non rileva se questi abbia o meno agito al fine di conseguire un ingiusto profitto o vantaggio per sé o per altri.

Articolo 2637 “aggiotaggio”

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilita' patrimoniale di banche o di gruppi bancari, e' punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Il reato in questione si realizza in due diverse ipotesi.

In primo luogo, nel caso in cui determinati soggetti (amministratori, direttori generali, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori di società o enti e, in generale, i soggetti sottoposti alle autorità pubbliche di vigilanza *ex lege*) espongano, in occasione di comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza, cui sono tenuti in forza di legge, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero occultino, totalmente o parzialmente, con mezzi fraudolenti, fatti che erano tenuti a comunicare, circa la situazione patrimoniale, economica o finanziaria della società, anche qualora le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi. In tale prima ipotesi, il reato si perfeziona nel caso in cui la condotta criminosa sia specificamente volta ad ostacolare l'attività delle autorità pubbliche di vigilanza.

La seconda ipotesi si realizza invece indipendentemente dal fine perseguito dagli stessi soggetti, ma soltanto qualora l'attività dell'autorità di pubblica vigilanza sia effettivamente ostacolata dalla loro condotta, di qualunque genere essa sia, anche omissiva.

Articolo 2638 c.c. “ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza”

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Reati commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

I reati oggetto di analisi sono stati introdotti con l'articolo 3 della Legge del 14 gennaio 2003, n. 7, con la quale sono stati inseriti nel novero dei reati previsti dal Decreto, attraverso l'art. 25-quater, i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

In particolare, il terzo comma del citato articolo prevede che se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Art. 25-quater del D.Lgs. n. 231/2001 "Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico".

1. *In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*
 - a) *se il delitto e' punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;*
 - b) *se il delitto e' punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.*
2. *Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.*
3. *Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.*
4. *Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.*

Per effetto del richiamo operato dal comma 1 sopra riportato assume rilevanza prevalentemente la fattispecie di reato prevista dal codice penale italiano nell'articolo 270 bis c.p. (associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico):

Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Tra le altre fattispecie astrattamente configurabili nell'ambito dell'art. 25-quater sopra riportato si rilevano, inoltre, quelle rubricate sotto la dizione di "assistenza" (quali ad esempio: articolo 270 *ter* c.p. - assistenza agli associati; articolo 307 c.p. - assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata; articolo 418 c.p. - assistenza agli associati) nei quali la condotta di reato si traduce in un sostegno logistico o nella messa a disposizione di rifugio, vitto, ospitalità, mezzi di trasporto o strumenti di comunicazione.

Per effetto del richiamo operato dal comma 4 del nuovo articolo 25 quater del D. Lgs n. 231/2001 assumono rilevanza prevalentemente le seguenti fattispecie di reato previste dalle convenzioni internazionali di contrasto al fenomeno del terrorismo:

Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo – dicembre 1999 (art. 2):

1. *Commette un reato ai sensi della presente Convenzione chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:*
 - a) *un atto che costituisce reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato; ovvero*
 - b) *qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non ha parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto, per la sua natura o contesto, è di intimidire una popolazione, o obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o a astenersi dal compiere qualcosa.*
2. *omissis*

3. *Perché un atto costituisca uno dei reati di cui al comma 1, non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere uno dei reati di cui al comma 1, alinea (a) o (b).*
4. *Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere il reato previsto al comma 1 di questo articolo.*
5. *omissis*

Il menzionato articolo 2, inoltre, rinvia a numerose convenzioni internazionali aventi l'obiettivo di reprimere gli atti di terrorismo (a titolo esemplificativo, si riporta: Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici con esplosivo, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 15 dicembre 1997, ecc).

Si osservi da ultimo che in considerazione della genericità del rinvio operato dal nuovo articolo 25 *quater* del D. Lgs n. 231/2001 qualunque fattispecie di reato con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico potrebbe venire in rilievo ai fini dell'estensione della responsabilità all'Ente.

Delitti contro la personalità individuale

I reati oggetto di analisi sono stati introdotti con l'articolo 5 della Legge del 11 agosto 2003, n. 228, che ha inserito un nuovo art. 25-quinquies nel D.Lgs. 231/2001. Più in particolare, si prevede che, in relazione alla commissione dei "Delitti contro la personalità individuale" l'Ente possa essere chiamato a rispondere dei delitti previsti dal codice penale di cui agli articoli:

- 600 (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù);
- 600-*bis* (Prostituzione minorile);
- 600-*ter* (Pornografia minorile);
- 600-*quater* (Detenzione di materiale pornografico);
- 600-*quinquies* (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile);
- 601 (Tratta di persone);
- 602 (Acquisto e alienazione di schiavi).

Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli artt. 600, 600-*bis* primo comma, 600-*ter* primo e secondo comma, 600-*quinquies*, 601 e 602 del c.p., si applicano all'Ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 del Decreto, per una durata non inferiore ad un anno.

Infine, se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei menzionati reati, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività (c.d. impresa intrinsecamente illecita, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, D.Lgs. 231).

Si riportano di seguito, le previsioni di reato rilevanti, per come novellate per effetto dell'entrata in vigore della Legge 228/2003:

Art. 600 c.p.. “Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù”

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

Art. 600-bis c.p. “Prostituzione minorile”

Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 15.493 a € 154.937.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici ed i sedici anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a € 5.164. La pena è ridotta di un terzo se colui che commette il fatto è persona minore degli anni diciotto.

Art. 600-ter c.p.. “Pornografia minorile”

Chiunque sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 25.822 a € 258.228.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 2.582 a € 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente cede al altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da € 1.549 a € 5.164 .

Art. 600-quater c.p. “Detenzione di materiale pornografico”

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a € 1.549.

Art. 600-*quinqüies* c.p. “Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile”

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 15.493 a € 154.937 .

Art. 601 c.p. “Tratta di persone”

Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

Art. 602 c.p. “Acquisto e alienazione di schiavi”

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

Finalità delle norme citate è contrastare aspramente il fenomeno delle “nuove schiavitù” quali prostituzione, tratta degli esseri umani, sfruttamento dei minori, accattonaggio, attività strettamente collegate al proliferare della criminalità organizzata e delle "nuove mafie", i cui reati ne costituiscono la linfa finanziaria vitale.

Sembrerebbe potersi escludere, ai fini che in questa sede interessano, la rilevanza pratica delle fattispecie di cui agli artt. 600-*bis*, *ter*, *quater* e *quinqüies* c.p. (rispettivamente rubricati “prostituzione minorile”, “pornografia minorile”, “detenzione di materiale pornografico” e “iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile”), tutte caratterizzate da una esplicita matrice “sessuale”.

Un diverso rilievo potrebbero invece assumere, in linea di principio, ai fini del presente documento, talune tra le ipotesi di reato recentemente novellate dalla legge n. 228/2003, e precisamente gli artt. 600 e 601 del c.p.

Merita sottolineare, più in particolare, che:

- l'art. 600 c.p. punisce, tra l'altro, la riduzione o il mantenimento di una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento. Condizione essenziale perché si verifichi il menzionato stato di soggezione è l'utilizzo di violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o l'approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona offesa;
- ai sensi dell'art. 601 c.p. è punibile tanto la "tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600" quanto l'induzione (con inganno; violenza; minaccia; abuso di autorità; approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità; promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità) di taluno a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, finalizzata alla commissione dei delitti di cui al medesimo articolo 600;
- l'art. 602 c.p. punisce, ogni altra condotta che, fuori dai casi di tratta di persone, si traduca in una "compravendita" o in una "cessione" di una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 c.p.

Abuso di Informazioni Privilegiate e Manipolazione del Mercato

La Legge n. 62 del 18 Aprile 2005 ha introdotto, agli articoli 184 e 185 del TUF, le fattispecie di "abuso di informazioni privilegiate" e "manipolazione di mercato" oltre a due corrispondenti fattispecie di illecito amministrativo, disciplinate agli artt. 187 bis e 187 ter del TUF. Tali ipotesi di illecito sono state identificate come reati/illeciti amministrativi "presupposto" in dipendenza dei quali scaturisce la responsabilità amministrativa dell'Ente ai sensi del D.Lgs 231/2001.

Si fornisce qui di seguito una breve descrizione delle fattispecie sopra indicate.

D. Lgs. n. 58/98 – Titolo I *bis*- Capo II - Sanzioni penali.

Art. 184 D. Lgs. 58/98 "Abuso di informazioni privilegiate".

1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).

Art. 185 D. Lgs. 58/98 “Manipolazione del mercato”.

1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

D. Lgs. n. 58/98 – Titolo I bis- Capo III - Sanzioni amministrative.

Art. 187-bis D. Lgs. 58/98 “Abuso di informazioni privilegiate”.

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. *La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.*
3. *Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).*
4. *La sanzione prevista al comma 1 si applica anche a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti.*
5. *Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1, 2 e 4 sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole ovvero per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.*
6. *Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.*

Art. 187-ter "Manipolazione del mercato".

1. *Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro cinque milioni chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso internet o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.*
2. *Per i giornalisti che operano nello svolgimento della loro attività professionale la diffusione delle informazioni va valutata tenendo conto delle norme di autoregolamentazione proprie di detta professione, salvo che tali soggetti traggano, direttamente o indirettamente, un vantaggio o un profitto dalla diffusione delle informazioni.*
3. *Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 chiunque pone in essere:*
 - a) *operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;*
 - b) *operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;*
 - c) *operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;*
 - d) *altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.*
4. *Per gli illeciti indicati al comma 3, lettere a) e b), non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.*

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi precedenti sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob ovvero su proposta della medesima, può individuare, con proprio regolamento, in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della stessa direttiva, le fattispecie, anche ulteriori rispetto a quelle previste nei commi precedenti, rilevanti ai fini dell'applicazione del presente articolo.

7. La Consob rende noti, con proprie disposizioni, gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazioni di mercato, ai sensi della direttiva 2003/6/CE e delle disposizioni di attuazione della stessa.

Si tratta di fattispecie che colpiscono condotte con effetti potenzialmente distorsivi sul corretto funzionamento del mercato (in particolare quanto alla corretta formazione del prezzo degli strumenti finanziari).

Volendo ricorrere ad una metafora esplicitiva, mentre l'abuso di informazioni privilegiate può essere paragonato alla soffiata sul cavallo vincente, la manipolazione del mercato (al pari dell'altro reato presupposto ovvero del delitto di aggrottaggio di cui all'art. 2637 c.c. così come modificato dalla Legge Comunitaria 2004) equivale ad una corsa truccata.

Il reato di abuso di informazioni privilegiate può essere commesso, secondo l'art. 184 del TUF, sia con operazioni di trading (compravendita di strumenti finanziari), sia tramite tipping (rivelazione di informazioni privilegiate a soggetti terzi), sia tramite raccomandazione a terzi di effettuare l'operazione (senza comunicazione dell'informazione privilegiata). Può, inoltre, essere commesso da chi sia entrato in possesso di informazioni privilegiate in conseguenza della commissione di un reato (es. intrusione in un sistema informatico ed estrazione di informazioni privilegiate).

Quanto al reato di manipolazione del mercato – stante la formulazione assai ampia e comprensiva della fattispecie – esso può consistere in una serie aperta di condotte decettive o artificiose idonee ad alterare il prezzo di strumenti finanziari. Per 'diffusione' deve intendersi la propalazione di notizie a più soggetti: non è sufficiente, cioè, la comunicazione individuale, salvo che essa sia finalizzata alla successiva diffusione (si pensi alla comunicazione in un quotidiano per la successiva pubblicazione della notizia). Per operazioni simulate debbono, poi, intendersi sia le operazioni assolutamente simulate (quelle cioè in realtà non esistenti) sia quelle relativamente simulate (cioè che nascondono una diversa realtà sottostante).

Va precisato che i reati di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato sono puniti secondo la legge italiana anche se commessi all'estero (es. Filiale estera della Banca) qualora attengano a strumenti finanziari ammessi o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato

regolamentato italiano. Al di fuori di questa ipotesi (quindi, ad esempio, nel caso in cui i fatti siano commessi in Italia), le condotte di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato sono sanzionate se riferite a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altri Paesi dell'Unione europea.

Il catalogo degli illeciti 'presupposto' la cui realizzazione comporta (concorrendo le altre condizioni di legge) il sorgere della responsabilità amministrativa in capo all'ente è dunque composto da illeciti eterogenei comprendendo fattispecie contravvenzionali e delittuose (nonché due ipotesi di illecito amministrativo), poste a tutela di beni giuridici profondamente diversi. Eterogeneità anche imputabile ad un fenomeno di integrazione progressiva del catalogo dei reati 'presupposto' conseguente all'emanazione, in rapida successione, di provvedimenti normativi che hanno ampliato notevolmente il *numerus clausus* dei reati originariamente individuato dal legislatore delegato, aggiungendo, da ultimo, i reati (e gli illeciti amministrativi) cosiddetti di "market abuse" ed il reato di "omessa comunicazione del conflitto di interessi".

Reati transnazionali

La Legge 16 marzo 2006 n. 146 - *Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001* ha introdotto alcune novità tra le quali – ai fini che qui interessano - la nuova fattispecie di "reato transnazionale" (art. 3) ed ha ampliato - all'art. 10 - il novero dei "reati – presupposto" dettando le sanzioni a carico degli enti in relazione all'eventuale commissione di tali tipologie di reato da parte di soggetti appartenenti, a vario titolo (apicali o dipendenti soggetti alla loro vigilanza o controllo), alle strutture dell'ente.

L'art. 3 della Legge 146/2006 definisce il reato transnazionale nei seguenti termini:

“Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- *sia commesso in più di uno Stato;*
- *ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;*
- *ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;*
- *ovvero sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato”.*

Il successivo art. 10 (responsabilità amministrativa) elenca i reati-presupposto la cui realizzazione – “in relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'art.3” - fa “scattare” – ove naturalmente ne sussistano i presupposti ex D. Lgs. n. 231/2001 – le sanzioni a carico degli enti contenute in tale articolo.

Da quanto sopra discende che, ai fini della sussistenza della responsabilità amministrativa dell'ente, non è sufficiente la semplice commissione di uno dei reati previsti dal citato art. 10 legge 146/2006, ma occorre che le fattispecie penali ivi contemplate siano integrate dagli elementi costitutivi propri del "reato transnazionale". Per esempio, nel caso di commissione di un fatto di riciclaggio nell'interesse o a vantaggio di una società da parte di un suo esponente, ai fini della contestazione della sussistenza di una responsabilità ex decreto 231/2001 in capo alla società medesima, si dovrà verificare - ancora prima di prendere in considerazione i criteri di imputazione di responsabilità dettati dal decreto 231 - che in tale fatto sia coinvolto un gruppo criminale organizzato e che sia stato commesso in più di uno Stato, ovvero sia stato commesso in uno Stato ma abbia effetti rilevanti nell'ambito di un altro Stato, ovvero ancora sia stato commesso in uno Stato ed in esso sia implicato un gruppo criminale che agisce a livello internazionale. In mancanza di tali ulteriori requisiti, nessuna sanzione potrà essere inflitta all'ente.

In particolare i reati previsti dal citato art. 10 sono i seguenti:

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.).

“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione tra tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.).

“Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

Coloro che promuovono, dirigono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da quattro a nove anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé od ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni nei casi previsti dal primo comma e da cinque a quindici anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater d.p.r. 23 gennaio 1973 n. 43).

“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'art. 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque anni a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro anni a dieci anni nei casi previsti dal comma 2.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309).

“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 80.

Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'art. 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale.

Le pene previste dai commi 1 e 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'art. 75 della legge 22 dicembre 1975 n. 685, abrogato dall'art. 38 comma 1, della legge 26 giugno 1990 n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo³.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.).

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni od altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 1.032 a € 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di una attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 1.032 a € 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648⁴.

³ In relazione alle fattispecie di reato da 1) a 4) è prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote nonché l'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2 decreto 231, per una durata non inferiore ad un anno.

⁴ In relazione alle ipotesi di reato 5) e 6) è prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote, nonché l'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2 decreto 231, per una durata non superiore a due anni.

Art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D. lgs. 286/1998 (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine).

“...Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l’ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l’ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa di € 15.000 per ogni persona.

Le pene di cui ai commi 1 e 3 sono aumentate se:

- 1. il fatto riguarda l’ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;*
- 2. per procurare l’ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;*
- 3. per procurare l’ingresso o la permanenze illegale la persona è stata sottoposta a trattamento disumano o degradante;*
- 4. il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.*

Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l’ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di € 25.000 per ogni persona.

(n.d.r: il comma 4 non è richiamato dall’art. 10 comma 7).

Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell’ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con al reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni⁵”

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all’autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

⁵ In relazione ai reati richiamati al punto 7, la legge prevede una sanzione pecuniaria da duecento a mille quote e l’applicazione delle sanzioni interdittive di cui all’art. 9 comma 2 decreto 231, per una durata non superiore a due anni.

Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

“Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l’ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno ad eludere le investigazioni dell’Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Quando il delitto commesso è quello previsto dall’art. 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a € 516.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile, o risulta che non ha commesso il delitto⁶”

Finalità della citata legge 146/2006 è quella di fornire più efficaci mezzi di prevenzione e repressione in relazione ad organizzazioni criminali frammentate in diversi Stati per il cui contrasto possono non essere sufficienti gli strumenti legislativi di un solo Stato che, come tali, sono atti a prevenire fenomeni criminosi che esauriscono la propria lesività all’interno dello Stato stesso.

Alla luce della “struttura” (i reati devono comunque essere a configurazione transnazionale) e della portata della normativa qui illustrata, si ritiene che tali disposizioni non abbiano, avuto riguardo alle specifiche attività poste in essere dagli operatori del settore, un impatto significativo sulla Banca e che, comunque, i cosiddetti “rischi residuali” di commissione di tali reati trovino adeguata copertura nei presidi già attualmente in essere nella Banca.

In tale contesto merita tuttavia, in linea di principio, osservare che:

- la norma di cui all’art. 648-bis c.p. (*riciclaggio*) va interpretata come volta a punire i comportamenti di coloro che, consapevoli della provenienza delittuosa di “denaro, beni o altre utilità”, compiono su di essi operazioni quali quelle di “trasferimento” o di “sostituzione” con la specifica finalità di far perdere le tracce dell’origine illecita;
- la norma di cui all’ art. 648-ter c.p. (*impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*), alla luce della clausola di sussidiarietà in essa contenuta (*fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 e 648-bis c.p.*), si pone in rapporto di specialità rispetto all’art. 648-bis c.p. di cui al precedente alinea. Infatti tale fattispecie, pur richiedendo anch’essa quale elemento soggettivo la specifica finalità di far perdere le tracce della provenienza illecita di “denaro, beni o altre utilità”, richiede che venga perseguita detta finalità mediante l’impiego di tali risorse in attività economiche o finanziarie;
- la norma di cui all’art. 377-bis c.p. (*induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria*) è reato a “condotta” rigidamente “tipizzata” in quanto avente ad oggetto l’induzione, tramite violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità – a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci nei confronti di una persona chiamata a rendere davanti all’Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questi ha la facoltà di non rispondere;

⁶ In relazione a questi delitti, la legge prevede la sola applicazione di una sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

- la norma di cui all'art. 378 c.p. (*favoreggiamento personale*) – a differenza del precedente reato - è a forma “libera”, in quanto punisce qualsiasi condotta idonea ad aiutare taluno ad eludere le investigazioni dell'Autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa, dopo che fu commesso un delitto ovvero una contravvenzione e fuori dei casi di concorso nel medesimo. Si precisa che, per giurisprudenza maggioritaria, sono punite a titolo di favoreggiamento personale anche le false informazioni all'Autorità Giudiziaria tese ai fini di cui sopra.

IL CONCETTO DI PUBBLICO UFFICIALE ED INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO

Alcune delle fattispecie di reato la cui commissione determina l'insorgenza della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, ed, in particolare, le diverse figure di corruzione e la concussione, presuppongono il coinvolgimento di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

Si ritiene pertanto opportuno evidenziare preliminarmente quali sono i criteri dettati dal codice penale per individuare i soggetti che rivestono la qualifica di pubblici ufficiali e di incaricati di pubblico servizio.

L'articolo 357 cp dispone che *“agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”*.

Dalla lettura della norma sopra citata si evince che la qualifica di pubblico ufficiale va attribuita, in linea generale, ai seguenti soggetti:

- soggetti che concorrono a formare o formano la volontà dell'Ente Pubblico ovvero lo rappresentano all'esterno;
- soggetti che sono muniti di poteri autoritativi¹;
- soggetti che sono muniti di poteri di certificazione².

A titolo meramente esemplificativo riportiamo di seguito un elenco di soggetti nei quali la giurisprudenza ha individuato la qualifica di pubblico ufficiale: ufficiale giudiziario, consulente tecnico del giudice, esattore di aziende municipalizzate, assistente universitario, portalettere e fattorino postale, ispettore sanitario di un ospedale, funzionario degli uffici periferici dell'ACI, consiglieri comunali, geometra tecnico comunale, insegnanti delle scuole pubbliche, ufficiale sanitario, notaio, dipendenti dell'INPS.

¹ Rientra nel concetto di poteri autoritativi non solo il potere di coercizione ma ogni attività discrezionale svolta nei confronti di soggetti che si trovano su un piano *non paritetico* rispetto all'autorità (cfr. Cass., Sez. Un. 11/07/1992, n. 181).

² Rientrano nel concetto di poteri certificativi tutte quelle attività di documentazione cui l'ordinamento assegna efficacia probatoria, quale che ne sia il grado.

L'articolo 358 c.p., a propria volta, dispone che *“sono incaricati di pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni d'ordine e della prestazione di opera meramente materiale”*.

Secondo la dottrina prevalente per incaricato di pubblico servizio dovrebbe intendersi un soggetto che pur svolgendo un'attività pertinente allo Stato o ad un altro Ente pubblico non è dotato dei poteri tipici del pubblico ufficiale e, d'altra parte, non svolge funzioni meramente materiali.

A titolo meramente esemplificativo si riporta di seguito un elenco di soggetti nei quali la giurisprudenza ha individuato la qualifica di incaricato di pubblico servizio: esattori dell'Enel, lettori dei contatori di gas, energia elettrica, dipendente postale addetto allo smistamento della corrispondenza, dipendenti del Poligrafico dello Stato, guardie giurate che conducono furgoni portavalori.

Codice Etico

SANPAOLO IMI

Codice Etico

Sommario

Principi generali	7
1. Destinatari ed ambito di applicazione del Codice	7
2. Rispetto delle leggi e delle regolamentazioni vigenti	7
3. Principi di correttezza, riservatezza ed imparzialità	8
4. Attività di impresa ed etica degli affari	8
5. Trasparenza informativa	9
6. Rapporti con le Autorità di controllo	9
7. Principi guida nel contesto internazionale	9
Regole di condotta	10
1. Compiti e doveri degli organi amministrativi e di controllo	10
1.1 Ruolo del Consiglio di Amministrazione	10
1.2 Amministratori e Management	10
1.3 Funzione di Internal Audit	11
2. Compiti e doveri di dipendenti e collaboratori	12
2.1 Compiti e doveri del personale	12
2.2 Conoscenza delle normative	12
2.3 Doveri di rendicontazione e documentazione	12
2.4 Rapporti con la clientela	13
2.5 Doveri dei collaboratori esterni	13
3. Relazioni con le istituzioni pubbliche	13
3.1 Rapporti con la Pubblica Amministrazione e con l'Autorità Giudiziaria	13
3.2 Rapporti con le Autorità di Vigilanza	14
4. Regali, omaggi e benefici	14
4.1 Omaggistica	14
4.2 Rapporti di carattere istituzionale e commerciale	14
4.3 Specifici doveri del personale	14
4.4 Insider trading, protezione di informazioni confidenziali e della proprietà intellettuale, protezione ed uso corretto dei beni della società	15
Disposizioni di attuazione e finali	16
5. Adesione alle prescrizioni del Codice	16
6. Attività di formazione	16
7. Attività di comunicazione istituzionale	16
8. Segnalazioni	17
9. Conseguenze derivanti dalla violazione del Codice	18
10. Modifiche ed aggiornamento periodico del Codice Etico	18

Il presente Codice, ricevuto il parere favorevole del comitato Etico, è stato approvato in via definitiva dal Consiglio di Amministrazione Sanpaolo IMI nella seduta del 14 ottobre 2003.

Principi generali

1. Destinatari ed ambito di applicazione del Codice

Ai principi del presente Codice Etico si ispirano le attività di indirizzo strategico svolte dal Consiglio di Amministrazione, l'opera degli amministratori e le attività di coordinamento ed attuazione delle politiche e degli obiettivi programmati di competenza del management del Sanpaolo IMI.

Il presente Codice contiene esemplificazione delle norme di comportamento che ciascun dipendente del Sanpaolo IMI è tenuto ad osservare in ossequio e specificazione degli obblighi di diligenza, correttezza e lealtà caratterizzanti la prestazione lavorativa, richiamate anche le disposizioni di cui all'art. 2104 e 2105 del codice civile.

Le norme contenute nel Codice Etico rappresentano un vincolo anche per le società del gruppo, per i partner ed i collaboratori esterni del Sanpaolo IMI, ugualmente tenuti al rispetto dei canoni di legalità, correttezza e buona fede sopra richiamati.

2. Rispetto delle leggi e delle regolamentazioni vigenti

Il Sanpaolo IMI si impegna, attraverso l'adozione di ogni misura di prevenzione e controllo ritenuta necessaria, a garantire il rispetto integrale ed incondizionato delle leggi e delle regolamentazioni vigenti in ogni contesto geografico ed ambito operativo, a tutti i livelli decisionali ed esecutivi.

3. Principi di correttezza, riservatezza ed imparzialità

Nello svolgimento delle proprie attività professionali sono richiesti ad ogni amministratore, dipendente e collaboratore, comportamenti in linea con i principi di correttezza ed onestà, oltre che rispettosi dei doveri di riservatezza inerenti alla gestione delle informazioni in proprio possesso.

Nelle relazioni intrattenute con la generalità dei soggetti con i quali si trovi ad operare, in qualsiasi ambito operativo ed organizzativo interno ed esterno al Gruppo, il Sanpaolo IMI evita ogni discriminazione fondata sull'età, il sesso, lo stato di salute, la nazionalità, le opinioni politiche e le fedi religiose dei suoi interlocutori.

4. Attività di impresa ed etica degli affari

Nello svolgimento della propria attività il Sanpaolo IMI, si pone l'obiettivo della massimizzazione della redditività ed il raggiungimento di livelli di eccellenza nello svolgimento dei servizi offerti alla clientela, al fine di preservare ed accrescere il valore aziendale.

Tali obiettivi sono condotti seguendo logiche di efficienza e di apertura al mercato, preservando il valore di una leale concorrenza con gli altri operatori, ed astenendosi da qualsiasi pratica e/o comportamento collusivo o abusivo a danno della clientela ed, in genere, dei consumatori.

I rapporti con i fornitori di beni e servizi sono condotti nel rispetto di canoni di efficienza, lealtà ed imparzialità, conformemente alle procedure interne allo scopo stabilite.

Il Sanpaolo IMI si impegna in ogni caso a rispettare meccanismi oggettivi e trasparenti di selezione, ad evitare pratiche volte a creare situazioni e forme di dipendenza ed a documentare in maniera adeguata le fasi inerenti l'instaurazione, la gestione e la cessazione dei menzionati rapporti.

In ogni relazione ed attività, ed in particolare nei rapporti istituzionali e con la Pubblica Amministrazione, il Sanpaolo IMI si impegna ad approntare tutte le cautele necessarie ad evitare il perseguimento, per conto proprio o di terzi, di obiettivi ed interessi illeciti, l'ottenimento di profitti e/o vantaggi indebiti ovvero l'instaurarsi di situazioni di conflitto di interessi anche potenzialmente lesive dei profili di indipendenza sia del Sanpaolo IMI sia dei suoi interlocutori.

5. Trasparenza informativa

Agli investitori ed alla comunità finanziaria, il Sanpaolo IMI assicura piena trasparenza, nel rispetto di criteri di fedele, puntuale e tempestiva diffusione delle necessarie informazioni e di ogni altra comunicazione sociale. L'attività di comunicazione esterna è riservata al Presidente e/o agli Amministratori Delegati, i quali allo scopo si avvalgono delle strutture di Investor Relations e di Segreteria Societaria. Il trattamento e la comunicazione delle notizie "price-sensitive" avviene nel rispetto di una procedura interna approvata dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto del dovere di riservatezza cui sono tenuti, nell'interesse della società, Amministratori e Sindaci.

6. Rapporti con le Autorità di controllo

I rapporti con le Autorità di vigilanza e controllo, nazionali, comunitarie ed estere, sono ispirati al rispetto di principi di trasparenza e leale cooperazione. Nello svolgimento tanto delle comunicazioni e segnalazioni di tipo periodico quanto dei rapporti di carattere specifico il Sanpaolo IMI garantisce la completezza e l'integrità delle notizie e l'oggettività delle valutazioni, assicurando la tempestività degli adempimenti richiesti.

7. Principi guida nel contesto internazionale

Il rispetto delle norme contenute nel presente Codice Etico è richiesto anche nei casi in cui, in relazione all'articolazione geografica delle attività svolte, l'operatività venga svolta in mercati esteri. Le specificità culturali, sociali ed economiche dei diversi Paesi nei quali il Sanpaolo IMI opera, direttamente o indirettamente, non giustificano in nessun caso comportamenti non in linea con i principi etici di riferimento.

Il Sanpaolo IMI coopera attivamente con le Autorità preposte nell'azione di prevenzione e repressione del fenomeno del riciclaggio, e rispetta, in ogni contesto operativo e geografico, rigide norme comportamentali interne emanate in attuazione delle disposizioni di vigilanza e della *best practice* internazionale.

Regole di condotta

1. **Compiti e doveri degli organi amministrativi e di controllo**

1.1. **Ruolo del Consiglio di Amministrazione**

Nello svolgimento delle proprie funzioni, e con l'obiettivo di preservare l'efficienza ed efficacia di ogni processo aziendale, il Consiglio di Amministrazione del Sanpaolo IMI effettua gli interventi necessari ad assicurare:

- il presidio centralizzato degli interessi strategici del Sanpaolo IMI e del Gruppo, mediante la definizione delle strutture organizzative idonee al contesto di riferimento ed agli obiettivi perseguiti e mediante l'individuazione delle aree di competenza e di responsabilità di ciascuna area operativa e di controllo, assicurando i necessari meccanismi di coordinamento all'interno del Gruppo Sanpaolo IMI;
- l'adeguatezza delle strutture e delle procedure di controllo volte al costante monitoraggio ed alla prevenzione dei rischi creditizi, finanziari e operativi del Sanpaolo IMI e dell'intero Gruppo, in ottemperanza ai principi guida della separazione tra "originatori" del rischio e "controllori" dello stesso e della responsabilizzazione delle funzioni designate al presidio degli affari, e nel rispetto dei limiti di esposizione stabiliti sia internamente sia dalla normativa di Vigilanza.

1.2. **Amministratori e Management**

Costituisce attuazione del rapporto fiduciario con gli amministratori del Sanpaolo IMI la prestazione, da parte di questi, della loro opera nel pieno ed integrale rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti oltre che delle prescrizioni contenute nel Codice Etico e negli ulteriori Codici di Comportamento adottati.

Gli amministratori ed il management del Sanpaolo IMI sono tenuti a svolgere le loro funzioni esercitando con consapevolezza e senso di responsabilità il proprio ruolo, impegnandosi, in particolare, a coniugare, nella loro azione, il perseguimento degli obiettivi aziendali ed il rispetto dei principi etici di riferimento a tutela degli interessi degli azionisti, dei clienti e della collettività ed a salvaguardia della reputazione del Gruppo e dei principi di legalità formale e sostanziale.

Gli amministratori del Sanpaolo IMI, devono inoltre tentare di evitare le situazioni caratterizzate da un conflitto tra il loro interesse e l'interesse del Sanpaolo IMI o del Gruppo Sanpaolo IMI, essendo comunque tenuti a dare notizia, nelle forme di legge, di ogni interesse in conflitto che, per conto proprio o di terzi, abbiano in determinate operazioni della società. A titolo esemplificativo, si ricorda che situazioni di conflitto di interesse possono verificarsi qualora l'interesse personale interferisca (o appaia interferire) con l'interesse del Sanpaolo IMI o di un'entità del Gruppo Sanpaolo IMI, impedendo l'adempimento obiettivo ed efficace delle proprie funzioni, ovvero in relazione al perseguimento di benefici personali impropri come conseguenza della posizione ricoperta in seno al Sanpaolo IMI o al Gruppo Sanpaolo IMI.

1.3. Funzione di Internal Audit

Nell'ambito del sistema dei controlli vigente all'interno del Gruppo Sanpaolo IMI, resta compito precipuo della Funzione di Internal Audit, affidata ad una apposita struttura di controllo a diretto riporto degli Amministratori Delegati, la verifica della regolarità dell'operatività e l'andamento dei rischi.

La Funzione di Internal Audit, che nell'espletamento della propria attività non ha vincoli né limiti di accesso ai dati, archivi e beni aziendali, ha altresì il dovere di portare all'attenzione del Consiglio di Amministrazione, le proprie proposte circa i possibili

miglioramenti alle politiche di gestione dei rischi, agli strumenti di misurazione ed alle procedure esistenti, fornendo informative periodiche circa i risultati della propria attività e le anomalie riscontrate.

2. Compiti e doveri di dipendenti e collaboratori

2.1. Compiti e doveri del personale

Il personale del Gruppo Sanpaolo IMI è tenuto a prestare con diligenza, competenza e lealtà la propria prestazione lavorativa, investendo in maniera adeguata le proprie risorse ed il proprio tempo nello svolgimento delle proprie attività, ed astenendosi dal promuovere, o comunque prendere parte, ad iniziative che li pongano in situazioni di conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi. Ciascun dipendente è tenuto in particolare ad astenersi dall'avvantaggiarsi personalmente e/o nell'interesse di terzi, di opportunità di affari ed economiche in genere delle quali sia venuto a conoscenza a motivo dello svolgimento delle proprie funzioni. Nei casi in cui possa venire a crearsi una situazione di conflitto di interessi, ciascun dipendente è tenuto ad informare il proprio Responsabile.

2.2. Conoscenza delle normative

Il Sanpaolo IMI considera una componente essenziale del rapporto fiduciario con i propri dipendenti, la conoscenza ed applicazione delle discipline regolanti specificamente la propria attività, ed il rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti oltre che delle prescrizioni contenute nel Codice Etico e negli ulteriori Codici di Comportamento adottati. Ciascun dipendente è tenuto ad informare il proprio Responsabile, ovvero, se del caso, il Comitato Etico delle situazioni delle quali sia venuto a conoscenza di grave irregolarità o violazione delle procedure interne, delle leggi e delle regolamentazioni vigenti.

2.3. Doveri di rendicontazione e documentazione

Ciascun dipendente del Sanpaolo IMI è tenuto a collaborare allo scopo di assicurare la corretta rendicontazione di ogni fatto di gestione ed a custodire, secondo criteri idonei ad una agevole reperibilità, la documentazione di supporto dell'attività svolta. Ciò al fine di preservare l'affidabilità delle comunicazioni sociali del Sanpaolo IMI, a tutela

della corretta e veritiera rappresentazione dei risultati economici, patrimoniali e finanziari dell'intero Gruppo, ed a garanzia che il complesso delle attività svolte risulti coerente all'assetto organizzativo e delle deleghe interno, oltre che conforme alle leggi, ai regolamenti ed alle norme di Vigilanza. I dipendenti sono inoltre tenuti ad informare tempestivamente i propri Responsabili, unitamente al Comitato Etico, dell'eventuale riscontro di omissioni, gravi trascuratezze o falsificazioni della contabilità e/o della documentazione sulla quale si basano le registrazioni contabili.

2.4. Rapporti con la clientela

Nei rapporti con la clientela, ed in genere nelle relazioni esterne intrattenute in occasione della propria attività lavorativa, ciascun dipendente è tenuto ad uniformare la propria condotta a criteri di cortesia, collaborazione e trasparenza, fornendo, ove richiesto o necessario, complete ed adeguate informazioni ed evitando, in ogni circostanza, il ricorso a pratiche elusive, scorrette o comunque volte a minare l'indipendenza di giudizio dell'interlocutore.

2.5. Doveri dei collaboratori esterni

Ad analoghi principi di correttezza, buona fede e rispetto delle leggi e della regolamentazione vigente deve essere improntato il comportamento di tutti i collaboratori esterni del Gruppo Sanpaolo IMI, ai quali può essere richiesto dalle Funzioni competenti, in relazione alle procedure esistenti ed al tipo ed estensione dell'attività richiesta, di sottoscrivere le previsioni contenute nel presente Codice Etico.

3. Relazioni con le istituzioni pubbliche

3.1. Rapporti con la Pubblica Amministrazione e con l'Autorità Giudiziaria

I rapporti istituzionali con Autorità ed Enti pubblici volti alla rappresentazione e tutela degli interessi del Sanpaolo IMI sono riservati esclusivamente alle funzioni competenti ed alle responsabilità a ciò delegate e vanno esercitati in maniera trasparente, rigorosa e coerente, evitando atteggiamenti dai quali possano dedursi tentativi di influenzare impropriamente e/o indebitamente l'attività e le opinioni delle medesime Autorità.

3.2. Rapporti con le Autorità di Vigilanza

I rapporti con le Autorità di Vigilanza sono improntati alla massima collaborazione, dovendo in ogni caso evitare di ostacolarne l'attività, e sono svolti preservando, nelle relazioni intrattenute con le stesse, corretti ambiti di reciproca indipendenza, evitando ogni azione o atteggiamento che possa essere interpretato quale tentativo di influenzarne impropriamente le decisioni.

4. Regali, omaggi e benefici

4.1. Omaggistica

Nello svolgimento delle ordinarie relazioni d'affari, l'omaggistica offerta è unicamente volta a promuovere l'immagine del Sanpaolo IMI e non può in nessun caso essere interpretata come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia ovvero come un mezzo utilizzato al fine di ottenere trattamenti di favore nello svolgimento di qualsiasi pratica e/o attività ricollegabile al Gruppo Sanpaolo IMI.

4.2. Rapporti di carattere istituzionale e commerciale

Nei rapporti di carattere istituzionale e commerciale anche in ambito europeo ed internazionale, ed in particolare nelle relazioni coinvolgenti la Comunità Europea, la Pubblica Amministrazione e l'Autorità Giudiziaria, non è in nessun caso consentito offrire e/o promettere indebitamente a funzionari e impiegati pubblici, anche europei, beni, doni o altra utilità.

Lo stesso divieto riguarda le promesse o le offerte fatte, in occasione dei menzionati rapporti, a favore di soggetti terzi. In ogni caso il Sanpaolo IMI opera attraverso procedure promozionali presidiate dalle competenti Funzioni e si astiene da comportamenti e pratiche non consentite dalla legge, dagli usi commerciali e dai codici etici, se noti, delle società e degli enti, anche pubblici, con cui è in rapporti.

4.3. Specifici doveri del personale

Ogni amministratore e dipendente del Sanpaolo IMI deve astenersi dall'accettare doni o omaggistica eccedente il modico valore o comunque le normali prassi di cortesia, nonché dall'accettare, per sé o per altri, ogni altra offerta di beneficio o utilità esulante

dalle ordinarie relazioni commerciali e comunque volta a comprometterne l'indipendenza di giudizio e la correttezza operativa. Gli amministratori e dipendenti che ricevano omaggi o benefici non rientranti nelle fattispecie consentite sono tenuti a darne informazione al Comitato Etico per le opportune valutazioni e, se del caso, per far notificare al mittente la politica del Gruppo Sanpaolo IMI in materia.

4.4. Insider trading, protezione di informazioni confidenziali e della proprietà intellettuale, protezione ed uso corretto dei beni della società

Gli Amministratori, i dipendenti ed i consulenti del Sanpaolo IMI sono tenuti a leggere attentamente ed a rispettare le norme di legge e le procedure di Sanpaolo IMI relative alla prevenzione di attività di insider trading, per la protezione di informazioni e dati confidenziali e della proprietà intellettuale e per la protezione ed il corretto uso dei beni di Sanpaolo IMI.

Disposizioni di attuazione e finali

5. Adesione alle prescrizioni del Codice

Un esemplare del presente Codice Etico è comunicato a tutti i dipendenti del Gruppo Sanpaolo IMI e ciascun destinatario è tenuto a prenderne conoscenza.

Particolari forme di adesione potranno essere richieste, dalle Funzioni competenti, ai consulenti e collaboratori esterni del Gruppo.

6. Attività di formazione

Le previsioni contenute nel presente Codice Etico, oltre ad essere portate a conoscenza di tutto il personale, saranno fatte oggetto, nel loro insieme e/o per sezioni specifiche di approfondimento, di autonome e periodiche iniziative di formazione.

7. Attività di comunicazione istituzionale

I principi ed i valori etici posti a base di ogni azione e relazione riconducibile al Gruppo Sanpaolo IMI sono fatti oggetto di adeguate forme di comunicazione istituzionale, secondo i mezzi e le procedure ritenuti più idonei dalle competenti Funzioni aziendali.

8. Segnalazioni

Ogni violazione dei principi e delle disposizioni contenute nel presente Codice Etico da parte di amministratori, dipendenti o collaboratori dovrà essere segnalata prontamente al Comitato Etico.

Qualora le segnalazioni pervenute richiedessero, nel rispetto delle normative vigenti, un trattamento confidenziale (incluso il mantenimento di un profilo di anonimato), il Sanpaolo IMI si impegna a proteggere tale confidenzialità, ferme restando le disposizioni di legge, i regolamenti o i procedimenti legali applicabili al caso di specie.

Il Sanpaolo IMI incoraggia gli amministratori, i dipendenti ed i collaboratori a riferire tempestivamente ogni violazione, impegnandosi comunque ad investigare in relazione ad ogni violazione di cui venga altrimenti a conoscenza.

Il Sanpaolo IMI non permetterà alcun tipo di conseguenza per relazioni che siano state effettuate in buona fede, considerato che la possibilità di comunicare apertamente è una condizione necessaria per l'implementazione del Codice Etico.

Tutti i destinatari del Codice Etico sono inoltre pregati di cooperare nelle investigazioni interne relative alle violazioni ed ai comportamenti non in linea con il presente Codice.

Eventuali segnalazioni pervenute in forma anonima e per iscritto potranno essere prese in considerazione soltanto ove contenenti informazioni sufficienti ad identificare i termini della violazione ed a consentire al Sanpaolo IMI di effettuare una investigazione appropriata.

9. Conseguenze derivanti dalla violazione del Codice

La violazione delle previsioni contenute nel presente Codice Etico costituisce illecito disciplinare e, per quanto riguarda i collaboratori esterni, contrattuale, e come tale potrà essere sanzionata. Le Funzioni aziendali segnalano periodicamente al Comitato Etico le violazioni più significative ed i conseguenti provvedimenti adottati.

10. Modifiche ed aggiornamento periodico del Codice Etico

Il Comitato Etico provvede a modificare ed integrare le previsioni contenute nel presente Codice Etico, sottoponendole all'attenzione del Consiglio di Amministrazione per la necessaria approvazione. Di ogni sostanziale modifica verrà data informazione al mercato nelle forme ritenute più opportune ed in ogni modo tramite l'*annual report* depositato mediante il Form 20-F presso la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti.

SANPAOLO IMI